

# COMUNE DI SANREMO

AFFIDAMENTO IN HOUSE DEI SERVIZI  
DI IGIENE URBANA DEL COMUNE DI SANREMO ALLA  
SOCIETÀ AMAIE ENERGIA E SERVIZI SRL

RELAZIONE AI SENSI DELL'ART. 34, COMMA 20, DELLA LEGGE 221/2012

**INFORMAZIONI DI SINTESI**

Oggetto dell'affidamento	<i>Servizi di Igiene Urbana</i>
Ente affidante	Comune di Sanremo
Tipo di affidamento	<i>Contratto di servizio</i>
Modalità di affidamento	Affidamento diretto a società <i>in house</i>
Durata del contratto	5 anni
Specificare se nuovo affidamento o adeguamento di servizio già attivo	<i>Nuovo affidamento (ex D.L. 179/2012 art. 34 comma 20)</i>
Territorio interessato dal servizio affidato o da affidare	<i>Ambito territoriale del Comune di Sanremo, eventualmente estendibile sulla base di disposizioni normative regionali</i>

**SOGGETTO RESPONSABILE DELLA COMPILAZIONE**

Nominativo	Ing. Danilo Burastero
Ente di riferimento	Comune di Sanremo
Area/servizio	Settore Lavori Pubblici - Servizio Igiene Urbana
Telefono	0184.580273
Email	d.burastero@comunedisarremo.it
Data di redazione	24/11/2015

## PREMESSA

La presente relazione è stata elaborata relativamente all'affidamento in house dei servizi di igiene urbana del Comune di Sanremo ai sensi dell'art. 34, comma 20 del D.Lgs. 179/2012 convertito in Legge 221/2012 che recita quanto segue:

*“Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste”.*

Il Comune di Sanremo, dopo un lungo e complesso percorso, è giunto alla determinazione di voler eseguire i servizi di igiene urbana mediante l'affidamento degli stessi ad una propria partecipata, la società Amaie Energia e Servizi srl. Come illustrato in seguito, tale società rappresenta una partecipata di secondo livello ed ha ricevuto mandato affinché, con una serie di atti a partire dall'adeguamento dello Statuto, potesse darsi una adeguata organizzazione per lo svolgimento del Servizio.

Il principio fondamentale che ha ispirato la decisione del Consiglio Comunale consiste principalmente nella volontà di voler svolgere i servizi oggetto di affidamento anziché mediante un contractor esterno, verso il quale esercitare le tradizionali forme di controllo previste dai contratti di appalto, attraverso un soggetto avente diretta emanazione dall'Ente, controllabile attraverso i meccanismi consolidati del controllo analogo, in modo da ottenere una sorta di gestione diretta del servizio.

Parallelamente, lo stesso Consiglio Comunale ha formulato un indirizzo preciso sulle modalità di svolgimento dei servizi connessi alla raccolta ed al conferimento dei rifiuti solidi urbani e assimilabili agli urbani, secondo la modalità del porta a porta domiciliare, avente la maggiore estensione possibile sul territorio comunale.

Obiettivo della presente è verificare la coerenza delle procedure previste per l'affidamento diretto, in house providing, del servizio di gestione dei rifiuti urbani al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, la economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività.

In tale ottica è opportuno osservare che l'affidamento in esame non costituisce *tout court* la traslazione in capo al Gestore dell'intero ciclo dei rifiuti in quanto per varie ragioni, l'affidamento in fase di deliberazione comprende, almeno nella prima fase di attuazione, solo alcuni segmenti dell'intero ciclo. Ovviamente è intendimento e auspicio dell'Ente che nel giro di alcuni anni si possa addivenire al compimento del trasferimento per intero del ciclo dei rifiuti, in modo da poter conseguire sia economie di scala che perseguire un unico indirizzo gestionale nella trattazione della materia. Si ritiene, infatti, che il proposito di gestire la materia dei rifiuti per mezzo di un soggetto pubblico possa godere favorevolmente della circostanza che la *mission* aziendale sia dettata non solo da logiche di profitto e di fatturato, ma anche e soprattutto da una *vision* che ponga come obiettivo dell'agire l'efficientamento del servizio in termini qualitativi e innovativi, la ricerca di nuovi scenari afferenti al percorso che compie il rifiuto, privilegiando la strada del riciclo e del riutilizzo a quella tradizionale del conferimento in discarica, l'educazione del cittadino a nuove forme di comportamento come la Legge impone e, soprattutto, come le mutazioni socio ambientali richiedono.

Obiettivo, implicito, della presente relazione deve quindi essere quello di stimolare tutti i soggetti interessati a farsi parte attiva in un processo di cambiamento, che deve essere prima accettato da tutti, poi condiviso e infine perseguito. Ciò in quanto, senza un cambiamento complessivo di tipo culturale e comportamentale da parte di tutti i soggetti coinvolti, apparato burocratico, cittadini, tessuto produttivo, addetti al servizio e politica, l'obiettivo non potrà essere raggiunto.

La distinzione tra servizi ed attività economiche e non economiche ha carattere dinamico ed evolutivo, cosicché non è possibile fissare a priori un elenco definitivo dei servizi di interesse generale di natura economica. Secondo la costante giurisprudenza comunitaria spetta infatti al giudice nazionale valutare circostanze e condizioni in cui il servizio viene prestato, tenendo conto, in particolare, dell'assenza di uno scopo precipuamente lucrativo, della mancata assunzione dei rischi connessi a tale attività ed anche dell'eventuale finanziamento pubblico dell'attività in questione. In sostanza, per qualificare un servizio

pubblico come avente rilevanza economica o meno si deve considerare non solo la tipologia o caratteristica merceologica del servizio, ma anche la soluzione organizzativa che l'ente locale, quando può scegliere, ritiene più appropriata per rispondere alle esigenze dei cittadini. Dunque, la distinzione può derivare da due presupposti, in quanto non solo vi può essere un servizio che ha rilevanza economica o meno in astratto ma anche uno specifico servizio che, per il modo in cui è organizzato, presenta o non presenta tale rilevanza economica. Saranno, quindi, privi di rilevanza economica i servizi che sono resi agli utenti in chiave meramente erogativa e che, inoltre, non richiedono una organizzazione di impresa in senso obiettivo; invero, la dicotomia tra servizi a rilevanza economica e quelli privi di rilevanza economica può anche essere desunta dalle norme privatistiche, coincidendo sostanzialmente con i criteri che contraddistinguono l'attività di impresa nella previsione dell'art. 2082 cc e, per quanto di ragione, dell'art. 2195 cc, per differenza, con ciò che non vi può essere ricompreso. Per gli altri servizi, astrattamente di rilevanza economica, andrà valutato in concreto se le modalità di erogazione, ne consentano l'assimilazione a servizi pubblici privi di rilevanza economica. La qualificazione di un servizio pubblico a rilevanza economica è correlata alla astratta potenzialità di produrre un utile di gestione e, quindi, di riflettersi sull'assetto concorrenziale del mercato di settore.

Quanto alla nozione comunemente accolta da dottrina e giurisprudenza del servizio pubblico locale, in contrapposizione a quella di appalto di servizi, si rimanda alla recente decisione del Cons. Stato, sez. VI, 22 novembre 2013, n. 5532, secondo cui:

- essa comprende quelle attività che sono destinate a rendere un'utilità immediatamente percepibile ai singoli o all'utenza complessivamente considerata, che ne sopporta i costi direttamente, mediante pagamento di apposita tariffa, all'interno di un rapporto trilaterale, con assunzione del rischio di impresa a carico del gestore;
- essa si fonda su due elementi:
  - 1) la preordinazione dell'attività a soddisfare in modo diretto esigenze proprie di una platea indifferenziata di utenti;
  - 2) la sottoposizione del gestore ad una serie di obblighi, tra i quali quelli di esercizio e tariffari, volti a conformare l'espletamento dell'attività a regole di continuità, regolarità, capacità tecnico- professionale e qualità;
- il servizio pubblico locale, in quanto volto al perseguimento di scopi sociali e di sviluppo della comunità, è finalizzato al soddisfacimento diretto di esigenze collettive della stessa con effetto generalizzato sul suo assetto socio-economico; riguarda di conseguenza un'utenza indifferenziata, anche se sia fruibile individualmente, ed è sottoposto a obblighi di esercizio imposti dall'ente pubblico perché gli scopi suddetti siano garantiti, inclusa la determinazione del corrispettivo in forma di tariffe.

Nello stesso percorso, in tema di differenza tra appalti pubblici di servizi e concessioni di servizi pubblici, si rimanda a Cons. Stato, ad. plen., 30 gennaio 2014, n. 7 e 7 maggio 2013, n. 13.

Alla luce di tutto quanto sopra, per raccolta, trasporto, spazzamento e smaltimento dei rifiuti risultano ricorrere le caratteristiche evidenziate perché il ciclo possa ben rientrare nell'alveo dei servizi pubblici, come peraltro stabilito anche dai pareri dell'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato ("AGCM" - AS705 -AS684 -AS678 -AS612 -AS604 -AS573 -AS570 -AS564 -AS558 -AS544 -AS530 -AS526 -AS562 - AS561 - AS548-AS594 -AS599 -AS601 -AS620 -AS627 -AS706 -AS708 -AS726 -AS727 -AS728 -AS739 - AS740 -AS742 - AS743).

Inoltre, il ciclo dei rifiuti è individuato esplicitamente quale servizio, oltre che da previgenti leggi (tra altre, l'art. 23bis, c. 10 D.L. 112/2008 nella sua versione originale), dall'art.200, c.1 D.Lgs. 152 / 2006 (norma nazionale in materia di ambiente).

Pertanto, pur nella forma oggetto dell'affidamento in esame (che non costituisce un ciclo completo), si deve quindi innanzi tutto concludere che la stessa deve essere oggetto della relazione ai sensi dell' ex art. 34, c.20 D.L. 179/2012.

Dal punto di vista degli Enti Locali affidanti riguardo il ciclo dei rifiuti appare necessario evidenziare il complesso quadro normativo-giurisprudenziale di riferimento.

Un primo aspetto di notevole rilevanza è correlato all'individuazione, ai fini del governo e della gestione del servizio, per ambiti sovracomunali.

Si consideri l'art. 25, c. 4 DL 1/2012 convertito in Legge 27/2012: la gestione ed erogazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani sono affidate ai sensi dell'art. 202 DLgs 3 aprile 2006, n.152, e nel rispetto della normativa nazionale ed europea. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani comprende le seguenti attività:

- a) la gestione ed erogazione del servizio che può comprendere le attività di gestione e realizzazione degli impianti;
- b) la raccolta, la raccolta differenziata, la commercializzazione e l'avvio a smaltimento e recupero nonché, ricorrendo le ipotesi di cui alla precedente lettera a), smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani ed assimilati prodotti all'interno dell'ATO. Nel caso in cui gli impianti siano di titolarità di soggetti diversi dagli enti locali di riferimento, all'affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani devono essere garantiti l'accesso agli impianti a tariffe regolate e predeterminate e la disponibilità delle potenzialità e capacità necessarie a soddisfare le esigenze di conferimento indicate nel piano d'ambito.

Recentemente, con l'art. 34, c. 23 DL 179/2012, dopo il comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, è inserito il seguente: «1-bis. Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo».

In ogni caso il ruolo del singolo Comune quale ente concedente/affidante, in attesa dell'istituzione di un ente d'ambito, è sancito dalla legge vigente: in base all'art.198, c.1 DLgs 152/2006 (Competenze dei Comuni), "Sino all'inizio delle attività del soggetto gestore individuato dall'Autorità d'ambito ai sensi dell'articolo 202, i Comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui all'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ora abrogato ex art.12, c.1 DPR 168/2010".

Assai rilevante è inoltre il tema delle funzioni associate ex art. 19 DL 95 / 2012 convertito in Legge 135/2012 "Funzioni fondamentali dei comuni e modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali".

Tra le funzioni di cui all'art. 19 è rilevante notare come alla lettera f) sia prevista l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi.

Tenendo conto di quanto precedentemente esposto, la gestione del ciclo dei rifiuti dovrà essere svolta, ex art. 3bis, c.1 DL 138 / 2011, per ambiti territoriali ottimali di dimensione di norma non inferiore almeno a quella del territorio provinciale. Le Regioni possono individuare specifici bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale, motivando la scelta in base a criteri di differenziazione territoriale e socio-economica e in base a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza. Inoltre, ex art. 3bis, c. 1bis DL 138 / 2011, le procedure per il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica sono effettuate unicamente per ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei di cui al comma 1 del presente articolo dagli enti di governo istituiti o designati ai sensi del medesimo comma. Anche il nuovo art. 14, c. 30 DL 78/2010 di cui sopra prevede, come visto, il ruolo di definizione, da parte della Regione, della dimensione ottimale che, integrando con quanto all'art.3bis, c.1 DL 138/2011, dovrebbe essere di norma almeno pari al territorio provinciale.

Come vedremo in seguito, la Regione Liguria con L.R. 1/2014 ha legiferato in materia, introducendo nel corso del 2015 una serie di modifiche normative.

Ad oggi ed alla luce di quanto sopra descritto, in materia di servizi pubblici locali in generale non sussiste un provvedimento di guida a livello nazionale e non si può che far riferimento ai principi di derivazione comunitaria, cosicché le alternative per l'affidamento dei servizi risultano essere le seguenti:

- affidamento del servizio a soggetto interamente pubblico in house, senza più alcun termine finale, alla luce dell'incostituzionalità dell'art. 4, c. 32, lettera a) D.L. 138 / 2011, che individuava il 31.12.2012 quale termine di cessazione degli affidamenti assegnati in assenza di evidenza pubblica e senza limite di valore contrattuale (alla luce dell'incostituzionalità dell'art. 4, c. 13 D.L. 138 / 2011, che limitava il valore stesso entro i 200.000 euro / anno), purché la società disponga dei requisiti (capitale totalmente pubblico, esercizio del controllo analogo sulla società da parte degli enti soci

come avviene su un proprio ufficio, più parte dell'attività svolta in relazione al territorio dei Comuni soci) individuati dalla storica sentenza Corte di Giustizia UE 18.11.1999, C-107/98, c.d. Teckal, e richiamati dall'art. 113, c. 5, lettera c) DLgs 267 / 2000, abrogato dall'art.12, c.1 DPR 168 / 2010, ma sempre valido quale riferimento;

- affidamento del servizio con procedura di evidenza pubblica ex art. 30 DLgs 163/2006, nel rispetto dei principi del Trattato di funzionamento dell'Unione Europea (in via generale il TFUE si occupa del tema della concorrenza al Titolo VII (art. 101 – 109) e della disciplina del mercato unico rispettivamente negli artt. 14, 26 e 27 (mercato interno), 28 e 29 (libera circolazione delle merci), 45 – 66 – Titolo IV (libera circolazione di persone, servizi e capitali), 114 , 115 e 118 (riavvicinamento delle legislazioni);

- affidamento del servizio a società mista con socio appaltatore, come da punto 2.2 e nota 18 della Comunicazione interpretativa della Commissione delle Comunità europee 5/2/2008 n. C (2007) 6661 sull'applicazione del diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni ai partenariati pubblico-privati istituzionalizzati (PPPI); Risoluzione del Parlamento europeo del 18 Maggio 2010 sui nuovi sviluppi in materia di appalti pubblici (2009/2175 - INI), in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 31.5.2011; sentenza Corte di Giustizia UE 15.10.2009 C-196/08; sentenza Consiglio di Stato, adunanza plenaria, sentenza 03.03.2008, n.1 e parere 18.04.2007, n. 456; Deliberazione Autorità Vigilanza Contratti Pubblici n. 309 del 06/12/2007.

A seguito della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 11/2/2013 n. 762, e dell'abrogazione referendaria dell'art. 23-bis d.l. n. 112/2008, è venuto meno il principio della eccezionalità del modello in house per la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. In ogni caso la scelta dell'ente locale sulle modalità di organizzazione dei servizi pubblici locali, e in particolare la opzione tra modello in house e ricorso al mercato, deve basarsi sui consueti parametri di esercizio delle scelte discrezionali, vale a dire:

- a) valutazione comparativa di tutti gli interessi pubblici e privati coinvolti;
- b) individuazione del modello più efficiente ed economico;
- c) adeguata istruttoria e motivazione.

## **SEZIONE A**

### **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

L'in house providing costituisce crocevia di varie problematiche che intersecano diversi campi dell'economia e del diritto: costituzionale, pubblico, europeo, regionale, civile, societario, amministrativo. Nello stesso tempo l'in house ha varie sfaccettature.

Esso rappresenta una parte cospicua del fenomeno delle società pubbliche e, in quanto tale, incrocia discipline pubblicistiche e privatistiche. Il che non costituisce peculiarità del sistema se si considera che, ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis, della l. 7 agosto 1990, n. 241, legge sul procedimento amministrativo, "La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente".

L'in house rappresenta anche eccezione al principio di concorrenza, uno dei principi cardine del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e nello stesso tempo è uno dei modelli di gestione dei servizi pubblici locali. Così che riveste un ruolo di primo piano nell'organizzazione amministrativa.

Esso, poi, giustifica l'esistenza di una disciplina peculiare che si distingue da quella tipica delle società in generale e delle società pubbliche in particolare; quindi si incomincia a parlare delle società in house come di società ad evidenza pubblica.

Tra l'altro, l'in house è protagonista della legislazione di questi ultimi anni, a partire soprattutto dal 2008, in tema di servizi pubblici locali e non solo, avendo avuto un notevole ruolo nella giurisprudenza interna ed europea oltre che nella vita di ognuno: il riferimento è al referendum abrogativo del giugno 2012.

L'in house, inoltre, anche se ha svolto un ruolo rilevante nel campo delle modalità di gestione dei servizi pubblici locali, non è limitato a questo, in quanto può interessare sia il fenomeno delle cosiddette società strumentali, ossia quelle la cui attività è rivolta verso la pubblica amministrazione e non nei confronti degli utenti del servizio, sia l'affidamento di veri e propri appalti pubblici anziché di contratti per la gestione di un servizio pubblico.

Attualmente, venuto meno nei servizi pubblici locali il disfavore legislativo per l'in house a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 199/2012, sono poche le norme interne che lo disciplinano. Esso trova ispirazione soprattutto in qualche norma del TFUE, che non lo riguarda direttamente disciplinando la concorrenza, e nei principi dello stesso, nonché nella giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (UE) e in quella interna.

Per gli affidamenti in house non esiste un quadro normativo di riferimento in ambito europeo, mentre vi è una copiosa giurisprudenza comunitaria e nazionale che, nel corso degli anni, ha creato importanti principi in materia. Tali principi che, come spesso accade anche nell'ordinamento nazionale, sono stati codificati - seppure con qualche novità, da parte del Parlamento Europeo e del Consiglio nell'ambito delle nuove direttive sugli appalti pubblici, settori ordinari e settori speciali, e sui contratti di concessione.

Sulla Gazzetta ufficiale dell'UE del 28 marzo 2014 sono state pubblicate le nuove direttive del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici.

Si tratta delle direttive 2014/24/UE nei settori ordinari, 2014/25/UE sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali nei settori speciali e 2014/23/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione.

La nuova normativa entra in vigore il 20° giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE e gli Stati membri hanno tempo per recepire le direttive fino al 18 aprile 2016.

Le prime due direttive sostituiscono, rispettivamente, le direttive 2004/18/CE e 2004/17/CE, mentre la terza, in tema di concessioni, rappresenta novità assoluta.

Le direttive non parlano mai di in house ma regolano il fenomeno con riguardo agli appalti e alle concessioni tra enti nell'ambito del settore pubblico, o agli appalti tra amministrazioni aggiudicatrici (per i settori speciali), aggiudicati a una "persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato", escludendoli dall'ambito di applicazione delle direttive. Il riferimento normativo è all'art. 12 della direttiva appalti (2014/24/UE), all'art. 28 della direttiva settori speciali (2014/25/UE) e all'art. 17 della direttiva concessioni (2014/23/UE).

I principi affermati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia di in house sono stati in gran parte recepiti e codificati, anche se vi sono alcune precisazioni e novità in tema di requisiti.

All'individuazione di una relazione in house consegue, come effetto, l'esclusione dall'applicazione delle direttive appalti e concessioni.

La disciplina in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica è stata azzerata a seguito della dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 4 del d.l. n. 138/2011 da parte della sentenza della Corte Costituzionale n. 199/2012. Dal che è conseguita l'applicazione diretta della normativa europea: le norme del TFUE, in particolare, l'art. 106, i principi del Trattato e quelli enucleati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia.

Poi c'è stata la mini riforma di cui all'art. 34 del d.l. n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 221/2012, commi da 20 a 27, che ha toccato anche l'in house, esclusi i settori cosiddetti speciali.

Come per le altre modalità di affidamento del servizio: gara, e costituzione di una società mista previa gara cosiddetta a doppio oggetto, ossia per la scelta del socio e la gestione del servizio, anche l'affidamento in house deve essere effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste (art. 34, comma 20, del d.l. n. 179/2012).

In particolare, quando la scelta dell'impresa da incaricare dell'assolvimento di obblighi di servizio pubblico non è effettuata nell'ambito di una procedura di evidenza pubblica, il valore delle compensazioni deve essere calcolato sulla base dei costi di un'azienda media gestita in modo efficiente. Invero le compensazioni eccedenti quanto necessario per coprire i costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico possono tradursi nell'attribuzione di un indebito vantaggio che può falsare la concorrenza dando luogo ad un aiuto di Stato (si veda l'allegato al regolamento CE n. 1370/2007).

L'affidamento diretto cosiddetto in house è istituito di origine comunitaria. La Corte di Giustizia ha identificato le condizioni fondamentali per ricorrervi nel "controllo analogo" sulla società da parte degli enti soci e nella "destinazione prevalente dell'attività a favore dell'ente affidante", oltre che nella totalità della partecipazione pubblica. Alla Corte di Giustizia si è conformata la giurisprudenza interna, da ultimo, Cons. Stato, sez. V, 30 settembre 2013, n. 4832.

In tal senso si configura una relazione in house solo allorché tra le parti non si possa identificare l'esistenza di un vero e proprio rapporto contrattuale, non essendo ipotizzabile alcuna terzietà sostanziale tra ente locale affidante e soggetto gestore. Ciò si verifica "...solo nel caso in cui, nel contempo, l'ente locale eserciti sulla persona di cui trattasi un controllo analogo a quello da esso esercitato sui propri servizi e questa persona realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o con gli enti che la controllano..." (sentenza Teckal, Corte di Giustizia, 18 novembre 1999, causa C-107/98).

Il modello operativo dell'in house non deve costituire il mezzo per consentire alle autorità pubbliche di svolgere, mediante la costituzione di apposite società, attività di impresa in violazione delle regole concorrenziali, che richiedono che venga garantito il principio del pari trattamento tra imprese pubbliche e private (Corte cost. 23 dicembre 2008, n. 439).

La figura si fonda sull'assunto per cui non vi è lesione del principio comunitario della concorrenza allorché possa escludersi che l'azienda affidataria sia un vero imprenditore, circostanza che si verifica ogniqualvolta questa agisca in assenza del così detto rischio di impresa, rilevando solo quale braccio operativo dell'amministrazione, o *longa manus* della stessa. Si verifica così una relazione tra due soggetti che sono solo formalmente, ma non sostanzialmente, distinti.

La Regione Liguria con legge n. 1/2014 ha all'art. 13 e ss ha inteso dettare le norme relative all'individuazione degli ambiti territoriali ottimali per l'esercizio delle funzioni concernenti la gestione integrata dei rifiuti.

In particolare, la Regione ha individuato l'ambito regionale unico articolato in aree territoriali omogenee. (art. 14 comma 1).

La regione approva, anche a stralcio del piano di gestione dei rifiuti, i criteri per l'organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani rispondenti ai principi di efficienza efficacia ed economicità individuando di conseguenza su proposta dei comuni le aree territoriali omogenee (art. 14 comma 2).

All'interno di ciascuna area omogenea vengono organizzati e affidati unitariamente i servizi relativi alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti (art. 14 comma 3).



Nell'attuazione della presente legge sono salvaguardate le scelte di gestione integrata del ciclo rifiuti, anche riguardanti più aree omogenee contigue, effettuate ai sensi della previgente normativa e rispondente a criteri fissati dall'autorità d'ambito. Sono inoltre salvaguardate le scelte di gestione omogenea tra più comuni già operative anche riguardanti singole fasi del ciclo gestionale (art. 14 comma 5).

Al momento la regione non ha ancora fissato i criteri per l'organizzazione territoriale del servizio e conseguentemente l'individuazione delle aree territoriali omogenee. Pertanto fino ad allora gli affidamenti non potranno che essere temporanei, in linea con le previsioni normative nazionali e regionali.

Infatti a norma dell'art. 23 comma 2 della l.r. 1/2014 nelle more di attuazione di quanto previsto dall'art. 15 ed al fine di non ritardare la realizzazione di impianti essenziali ... *gli enti locali provvedono ad assicurare la continuità della gestione della fornitura dei servizi in essere con le modalità previste dalle vigenti forme di cooperazione tramite proroga dei rapporti contrattuali in corso o nuovo affidamento nel rispetto della vigente normativa comunitaria e statale ...* OMISSIS ...

Al comma 3 sancisce il mantenimento delle funzioni di cui alla l.r. 50/2012 in capo alla Provincia. In particolare come disposto dall'art. 5 della l.r. 23 del 29.12.2010, così come modificata dalla suddetta l.r. 50/2012, i Comuni sino alla gestione unitaria a livello d'ambito provvedono ad assicurare la continuità della gestione della fornitura del servizio locale di gestione acquisito il parere favorevole della Provincia che ne verifica la disponibilità economica e finanziaria.

La Provincia di Imperia con nota pervenuta via pec in data 14/07/2014 al prot. 37675 nel ribadire la propria competenza in punto al fine di analizzare i costi del sistema di gestione rifiuti ha richiesto ai Comuni l'invio dei dati riferiti al contratto che intendono stipulare come da tabella allegata alla nota stessa.

Occorre in punto rilevare che prevedendo il comma 1 bis dell'art.3 del D.L. 138 del 13.08.2011, che " le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento di gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo", questa Amministrazione ha formulato richiesta di parere alla Provincia con nota prot. 37675 del 1/10/2014 in ordine alla possibilità di dar corso ad un affidamento da parte del Comune.

Successivamente a tale carteggio, con il quale non era stata negata la possibilità nei limiti della vigente normativa di procedere con un affidamento in house, il Legislatore regionale ha inteso innovare ulteriormente la materia con le leggi 15/2015 e 12/2015, che hanno posto alcune problematiche interpretative in ordine alla competenza sulla materia (a seguito della riforma degli Enti Provinciali) e in ordine alla prosecuzione delle procedure in corso di perfezionamento e dei contratti già in atto. A seguito di quesito interpretativo posto all'Amministrazione Provinciale e ad un chiarimento intervenuto in sede regionale, gli uffici del Settore Ambiente della Provincia di Imperia hanno chiarito la tempistica relativa all'attivazione degli ATO regionali riferendola ad almeno 6/9 mesi dalla data di emanazione della norma riferendo che in ogni caso tale attivazione non potrà prescindere da un'articolazione basata sui subambiti a suo tempo già individuati; parimenti hanno chiarito che il "subentro" previsto nella norma in favore della Regione riguardo alle procedure e ai contratti in corso era da intendersi riferito alle competenze già tipicamente assunte dalla Provincia rispetto ai singoli Comuni (attività di coordinamento, indirizzo e assistenza) .

Il Decreto del Presidente della Provincia di Imperia del 18/11/2015 n° 167 avente come oggetto: oggetto:

"Indirizzi provinciali per la gestione transitoria dei rifiuti nelle more dell'approvazione del piano d'area e del piano d'ambito di cui alla l.r. n. 1/2014 e s.m.i. ed al piano regionale per la gestione dei rifiuti" **nel quale si approvano i sotto indicati indirizzi provinciali** per la gestione transitoria dei rifiuti sul proprio territorio:

1. Di definire, nelle more dell'approvazione del Piano d'Area di cui alla L.R. n° 1/2014 e del processo di messa a regime del sistema come previsto dalla vigente normativa nazionale e regionale, **un periodo di "transizione" di cinque anni (5 anni) che traguardi il 31/12/2020;**

2. Di definire il territorio della provincia di Imperia come Area Omogenea ed individuare un adeguato numero di "Bacini di Affidamento", ai sensi dell'art. 14 comma 3 della L.R. n°1/2014, così come sostituito dall'art. 19 della L.R. n. 12 del 7 aprile 2015, che dovranno avere almeno le seguenti minime caratteristiche:

- un numero di abitanti non inferiore ai 20.000;

- omogeneità territoriale.

Questa suddivisione del territorio costituisce indirizzo strategico per la redazione del Piano d'area e/o suo stralcio funzionale e per la gestione del periodo transitorio di cui al punto 1;

3 Nel periodo transitorio di cui al punto 1, alla scadenza dei singoli contratti di gestione del servizio rifiuti, tenuto conto che la Provincia svolge un ruolo di coordinamento, regia, indirizzo, e controllo per assicurare il rispetto della normativa e della pianificazione di settore comunitaria, nazionale e regionale, agli affidamenti provvedono direttamente i Comuni obbligatoriamente aggregati in "bacini di affidamento", come definiti al punto 2, secondo le modalità e le forme associative previste dalla normativa nazionale e/o regionale ovvero individuando un comune capofila. Per procedere a nuovi affidamenti che riguardino la copertura fino al 31/12/2020 dovranno essere rispettati le seguenti condizioni:

a) Affidamento nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale:

-Gara d'appalto;

-Società mista con gara d'appalto per il socio privato;

-Adesione a forme associative tra Comuni già esistenti;

-In house providing, attraverso il controllo analogo esercitato dall'amministrazione aggiudicatrice sui propri servizi.

Detti affidamenti non potranno comunque superare il 31/12/2020, prevedendo inoltre, in essi la clausola di salvaguardia relativa alla risoluzione contrattuale anticipata laddove la Provincia individui prima di tale data il gestore unico;

b) Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di raccolta differenziata. Qualora il comune non possa avvalersi della norma di salvaguardia ovvero non abbia ancora raggiunto le percentuali di raccolta differenziata del 65% previsto dalla vigente normativa nazionale e regionale, dovrà procedere a definire, attraverso i generali istituti di concertazione, un cronoprogramma delle azioni da intraprendere che consentano di arrivare da subito e comunque entro il primo semestre del 2016 a quanto previsto dal Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti approvato con Delibera del Consiglio Regionale n.14 del 25 marzo 2015 e raggiungere, nel più breve tempo possibile, risultati in linea con le previsioni di legge nazionali e regionali;

4. I Comuni, che alla scadenza dei propri contratti di gestione del servizio rifiuti, si trovano nelle condizioni normative e giuridiche per poter procedere ad una proroga, potranno utilizzare tale istituto con le stesse modalità e requisiti di cui al punto 3 lettera b). Dette proroghe non potranno in ogni caso superare il 31/12/2020;

5. I Comuni che, con il contratto in scadenza o scaduto, dimostrano di non poter procedere ad aggregazione hanno la possibilità di procedere in autonomia ad un nuovo affidamento, di durata non superiore al 31/12/2020, seguendo le disposizioni del precedente punto 3 lettera b);

6. Qualora non siano rispettate le lettere a) e b) di cui al comma 3 la Provincia, al fine di evitare l'insorgere di emergenze nella gestione dei servizi o di rilievi per il mancato rispetto della normativa europea, procederà d'ufficio al nuovo affidamento così come previsto dall'articolo 24 della Legge Regionale n°12 del 7 Aprile 2015.

## **SEZIONE B**

### **CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE**

#### ***B.1 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO***

Il servizio oggetto della presente relazione riguarda le prestazioni ordinarie di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, i connessi servizi accessori di igiene urbana, l'avvio dei rifiuti urbani agli specifici trattamenti e i servizi di informazione e sensibilizzazione.

Il Gestore dovrà predisporre la carta dei servizi per il Comune. Essa dovrà enunciare le regole di organizzazione e di erogazione dei servizi, stabilire i livelli di qualità delle prestazioni e individuare gli strumenti messi a disposizione degli utenti per le comunicazioni con il Gestore e con il Comune, anche con riguardo alla presentazione di eventuali reclami o alla segnalazione di disservizi. La carta dovrà rappresentare, quindi, un irrinunciabile elemento di trasparenza nel rapporto con i cittadini. Essa dovrà contenere disposizioni in merito alla qualità dei servizi pubblici, alle condizioni di tutela degli utenti, nonché alle procedure di indennizzo per il mancato rispetto dei livelli qualitativi previsti. Essa dovrà comprendere almeno la trattazione dei seguenti argomenti:

- validità e diffusione della carta;
- profilo aziendale;
- principi fondamentali;
- standard di qualità del servizio;
- raccolta dei rifiuti indifferenziati;
- raccolta dei rifiuti differenziati;
- comportamento del personale;
- tutela dell'utente e procedure di reclamo e di rimedio;
- valutazione del grado di soddisfazione dell'utente.

Le modalità di erogazione del servizio saranno articolate in un apposito disciplinare tecnico che sarà approvato dagli Organi competenti.

Successivamente, l'Ente concorderà con il Gestore un calendario di programmazione dei servizi.

Al fine di conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata e valorizzazione alla base del presente affidamento, il Gestore, in collaborazione con il Comune, informerà le utenze circa le finalità e le modalità di esecuzione dei servizi di raccolta e trasporto RU ed assimilati, anche mediante la redazione e distribuzione di materiale informativo e l'attività di sensibilizzazione, in cui saranno fornite indicazioni sulle tipologie di rifiuti da separare, sulle modalità di conferimento, sulla destinazione delle stesse, sulle motivazioni, sulle esigenze di collaborazione fra i diversi soggetti coinvolti nella gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.

Le attività di informazione e sensibilizzazione dovranno essere riferite a tutte le fasce di utenze (utenze domestiche ed utenze non domestiche), in attuazione del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

Il concessionario dovrà svolgere tutti i servizi di igiene urbana afferenti alle competenze del Comune; a titolo esemplificativo si citano i seguenti:

- Raccolta domiciliare e stradale dei rifiuti urbani indifferenziati (secco residuo) per le utenze domestiche
- Raccolta domiciliare dei rifiuti urbani indifferenziati (secco residuo) per le utenze non domestiche
- Raccolta domiciliare e trasporto dei rifiuti urbani di natura organica (frazione umida) per le utenze domestiche e non domestiche
- Raccolta domiciliare dei rifiuti urbani costituiti da carta e da cartone per le utenze domestiche e non domestiche
- Raccolta stradale e domiciliare dei rifiuti urbani costituiti da carta e da cartone
- Raccolta domiciliare dei rifiuti urbani costituiti da cartone per le utenze non domestiche
- Raccolta domiciliare e stradale dei rifiuti urbani costituiti da imballaggi in plastica e imballaggi metallici per le utenze domestiche e non domestiche
- Raccolta stradale dei rifiuti urbani costituiti da vetro per le utenze domestiche e domiciliare per le utenze non domestiche

- Raccolta tramite satelliti presidiati nella zona Pigna e Città Vecchia, in via Matteotti e per turismo del fine settimana (seconde case, residence, ecc)
- Spazzamento, lavaggio e pulizia di suolo pubblico o comunque soggetto a uso pubblico (spazzamenti), svuotamento cestini gettacarta;
- Fornitura, cassonetti e cestini gettacarta;
- Lavaggio strade, fontane e pulizia spiagge libere
- Raccolta di rifiuti e pulizia dell'area adibite a mercato, a fiere, manifestazioni, feste, sagre, ecc
- Spurgo caditoie e pozzetti, Diserbo stradale e Lavaggio cassonetti
- Gestione centri comunali di raccolta isole ecologiche mobile, fisse e a scomparsa;
- Raccolta rifiuti ingombranti abbandonati
- Fornitura contenitori per grandi utenze
- Raccolta domiciliare ingombranti
- Raccolta stradale dei rifiuti urbani pericolosi
- Raccolta stradale dei rifiuti urbani costituiti da pile e farmaci
- Raccolta domiciliare dei rifiuti urbani biodegradabili (sfalci e potature)
- Raccolta domiciliare dei rifiuti urbani costituiti da pannolini
- Servizi di disinfezione, derattizzazione disinfestazione
- Rimozione dei rifiuti abbandonati contenenti amianto
- Avvio a smaltimento dei rifiuti biodegradabili
- Avvio a trattamento dei materiali inerti da demolizione
- Rimozione veicoli abbandonati
- Raccolta Rifiuti speciali ex RUP, olii minerali e vegetali, siringhe, RAEE, carcasse
- Trasporto di ciascuna tipologia di rifiuti presso ogni rispettiva destinazione

Il corrispettivo stabilito in sede di contratto di servizio e relativi allegati retribuirà l'azienda in house per lo svolgimento complessivo dei servizi ivi elencati; potranno essere stabilite, a norma di Legge, delle forme di adeguamento dello stesso o forme compensative per fronteggiare situazioni di carattere emergenziale e temporaneo o maggiori retribuzioni per ulteriori servizi deliberati dall'Ente, ma, in ogni caso, vale il principio che l'importo del contratto rimane fisso e invariabile.

Rispetto alla tipologia dei servizi svolti nell'ambito dei contratti attualmente in corso, va osservato che quelli attualmente previsti sono interamente confermati, con l'introduzione di alcune ad oggi non previste (tessili biodegradabili, ingombranti a domicilio su chiamata, ecc) e, soprattutto, della modalità di raccolta PAP estesa all'intero territorio comunale.

## **B.2 OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE**

Con riferimento agli obblighi di servizio pubblico ed universale in tema di ciclo dei rifiuti, si consideri quanto segue.

Gli obblighi in questione, richiamati esplicitamente dall'art. 34, c.20 DL 179 / 2012 sono indiscutibilmente correlati all'impossibilità di interrompere il servizio per evidenti ragioni igienico – sanitarie e di qualità della vita nelle comunità locali.

Risulta opportuno evidenziare come da una parte sia la stessa normativa ad imporre l'obbligatorio svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e dall'altra come non trovi applicazione l'opzione di concorrenza totale nel mercato di cui alla verifica antitrust già ex art. 4, cc. da 1 a 4 DL 138/2011, ora incostituzionale come da sentenza Corte Cost 199/2012, ma pur sempre di riferimento in termini di valutazione tra l'alternativa della concorrenza totale nel mercato rispetto all'approccio con attribuzione di esclusiva ad un unico affidatario.

Circa l'obbligatorietà dello svolgimento del ciclo dei rifiuti l'art. 200 DLgs 152/2006 tratta del servizio come di una gestione a svolgimento obbligatorio a cura dell'ente d'ambito.

Del resto, sempre in ottica obbligatoria, in base all' art.198, cc.2 e ss. DLgs 152/2006 i Comuni:

- 1.concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito, stabiliscono in particolare:

- a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
  - b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
  - c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
  - d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione ;
  - e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
  - f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento; l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani;
2. sono tenuti a fornire alla regione, alla provincia ed alle Autorità d'ambito tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani da esse richieste.
3. sono altresì tenuti ad esprimere il proprio parere in ordine all'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati rilasciata dalle regioni.

La conferma del fatto che il ciclo dei rifiuti deve essere gestito in esclusiva, evidenziandosi un ente pubblico affidante ed un affidatario unico per territorio e periodo di tempo, e non in regime di concorrenza totale (venir meno del ruolo di affidante da parte dell'ente pubblico, libero dispiego della concorrenza tra più gestori contestualmente operanti sul territorio), a livello di singolo Comune, soprattutto quando quest'ultimo sia di dimensioni medio-piccole, può derivare dalle considerazioni che seguono.

Il ciclo dei rifiuti appare caratterizzato dai seguenti aspetti, elaborati per i singoli segmenti del servizio: spazzamento, raccolta e trasporto, trattamenti per il recupero e per lo spazzamento, e smaltimento.

Quanto alla raccolta e trasporto dei rifiuti, appare in teoria possibile che più operatori nel mercato, in contestuale concorrenza tra loro, intrattengano rapporti diretti con gli utenti finali del servizio, i quali potrebbero anche cambiare il proprio fornitore a seconda della convenienza economica e del livello del servizio reso ma, nel concreto, la questione non risulta attuabile. Più operatori all'interno dello stesso Comune causerebbero probabilmente problemi di traffico pesante, di sovrapposizione, di necessità di identificazione del rifiuto di spettanza di ciascuno i quali non appaiono facilmente risolvibili, come pure risulterebbe arduo raggiungere facilmente obiettivi predeterminati di raccolta differenziata in un sistema multi-gestore che richiederebbe un non facile coordinamento.

Inoltre, dal punto di vista dello strumento stesso di relazione tra il singolo operatore e l'utente finale, la sentenza della Corte Costituzionale n. 239/2009 ha ritenuto, diversamente dalla prassi sino a quel punto adottata, che la tariffa di igiene ambientale ex art.49 DLgs 22/1997 ed ex DLgs 152/2006 fosse nella maggior parte delle applicazioni da considerarsi un tributo e non una tariffa commerciale ex artt. 3 e 4 DPR 633/1972.

Dopo una serie di prese di posizione ondivaghe da parte dei diversi soggetti chiamati ad esprimersi a vario titolo (Agenzie delle Entrate a mezzo di circolari, commissioni tributarie, Corte di Cassazione), con soluzioni adottate nella prassi e suggerite dalla dottrina, le quali non potevano che tener conto della precarietà del quadro di riferimento, solo con la sentenza della Corte di Cassazione 15.02.2012, n. 3294 si è ribadita in via pressoché definitiva la natura tributaria della tariffa di igiene ambientale. Nel caso del Comune di Sanremo la questione è comunque superata in quanto l'Ente ha continuato ad applicare la TARSU (introdotta con D.Lgs. 507/93) e, successivamente ha applicato la TARES (L. 214/2011) oggi sostituita dalla TARI (L. 147/2013).

Pertanto, non risulta quindi nemmeno sussistere uno strumento che possa legittimamente correlare, dal punto di vista commerciale, più operatori e più utenti nell'ottica della concorrenza per il mercato; il transito della remunerazione del gestore in concorrenza totale per l'erogazione di un corrispettivo comunale pare di fatto essere di impossibile attuazione. A rafforzamento di ciò vi è la previsione normativa secondo cui le tariffe del tributo devono essere determinate avendo a riguardo il piano finanziario da elaborarsi annualmente a cura dell'Ente Gestore con obbligo di copertura dei costi gestionali al cento per cento, non potendo tuttavia eccedere i medesimi, prevedendo in nessun modo alcun margine di profitto.

Quanto allo spazzamento stradale, si tratta in tutta evidenza di un segmento per il quale l'esclusiva (unico operatore per Comune per periodo di tempo determinato) non può che essere mantenuta; si tratta infatti di accedere al suolo pubblico per effettuare operazioni di pulizia, e solo l'ente proprietario del suolo può ordinatamente definire quale sia l'affidatario che si occupi del segmento specifico. La concorrenza nel mercato non appare nemmeno concepibile.

Quanto alle altre possibili attività ambientali di igiene urbana non oggetto di affidamento in house, (come anche da parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, 16 Maggio 2012, n. AS940, relativa ai servizi pubblici locali di rilevanza economica concernenti la filiera ambientale del Comune di Torino (AS940), a fronte della delibera di Giunta dello stesso Comune (17.04.2012, n.ord. 78 2012 01917/064)), quanto segue è da considerarsi già liberalizzato (con le precisazioni di cui alla citata delibera): selezione / trattamento dei rifiuti speciali non pericolosi; trattamento dei rifiuti pericolosi prodotti da aziende; noleggio di attrezzature di raccolta e trasporto rifiuti; bonifiche di manufatti contenenti amianto; rimozione di graffiti da superfici orizzontali e verticali; analisi di laboratorio limitatamente alla composizione del rifiuto; studio dei parametri quali/quantitativi per la definizione degli indici di produzione specifica dei rifiuti da parte delle diverse categorie di produttori; raccolta e demolizione di carcasse di auto; rimozione, radiazione e rottamazione di autoveicoli; pronto intervento discariche abusive; derattizzazione e disinfestazione; asporto rifiuti in ossequio ad ordinanza di sgombero.

In esito alle considerazioni di cui sopra, pare potersi concludere che il ciclo dei rifiuti si caratterizzi per obblighi allo svolgimento del servizio, e ciò in forma di esclusiva da parte di un ente affidante ad un solo affidatario per territorio e periodo di tempo.

## **SEZIONE C**

### **MODALITÀ DI AFFIDAMENTO PRESCELTA**

#### ***C.1 INTEGRALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA***

Secondo la Corte di Giustizia, Grande sezione, 8 aprile 2008, n. 337, “La partecipazione, anche minoritaria, di un'impresa privata al capitale di una società esclude, in ogni caso, che l'amministrazione aggiudicatrice abbia su detto ente un controllo analogo a quello che essa esercita sui propri servizi”.

La Corte di Giustizia è passata da un orientamento iniziale più rigoroso ad un orientamento più concreto e sostanzialista: la presenza dei soci privati viene considerata ostativa all'affidamento diretto solo se tale partecipazione sussista al momento della stipula della convenzione (C-371/05 e C-573/07 SEA). La giurisprudenza nazionale, più restrittiva, impone invece che la partecipazione pubblica permanga per tutta la durata della vita della società e sia garantita nel tempo da apposita clausola statutaria che contempli il divieto di cedibilità ai privati delle azioni (Cons. Stato, sez. V, 3 febbraio 2009, n. 591).

La totale partecipazione pubblica nella società in house distingue il fenomeno dell'in house da quello delle società miste, che è una delle forme di partenariato pubblico-privato (nella specie stituzionalizzato, cosiddetto PPPI): in tal senso, espressamente, Cons. Stato, sez. II, parere, 18 aprile 2007, n. 456 e Cons. Stato, ad. plen., 3 marzo 2008, n. 1.

Nel caso in esame, sussiste una partecipazione pubblica totale del Comune di Sanremo nella composizione societaria di Amaie Energia, seppur indiretta di secondo livello.

#### ***C.2 CONTROLLO ANALOGO***

Questo requisito è, allo stesso tempo, quello che più caratterizza l'in house e quello di più difficile individuazione. La nozione di “controllo analogo” impone l'esercizio, da parte dell'ente pubblico controllante, di un'influenza decisiva sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della persona giuridica controllata. Esso diviene nella sostanza un controllo strutturale; il che si verifica allorché l'ente pubblico abbia un'influenza determinante sugli obiettivi fondamentali e strategici e, dunque, sulle decisioni di maggior rilievo della società.

La giurisprudenza è univoca. Il controllo analogo sul soggetto comporta “un controllo che consente all'autorità pubblica concedente di influenzarne le decisioni. Deve trattarsi di una possibilità di influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti” (Corte di Giustizia, 13 ottobre 2005, in causa C-458/03, Parking Brixen). Il controllo tra l'ente locale socio e la società affidataria deve andare ben oltre quello esercitabile in qualità di semplice socio di maggioranza secondo le regole proprie del diritto societario (Corte di Giustizia CE, 11 maggio 2006, C-340/04, società Carbotermo c. Comune di Busto Arsizio, Consiglio di Stato n. 1181/2014).

Da ciò ne consegue che la possibilità di influenza determinante, la quale si deve manifestare in un controllo effettivo e strutturale sul soggetto in house, anche se non comporta l'annullamento di tutti i poteri gestionali dell'affidatario in house, è incompatibile con il rispetto dell'autonomia gestionale da parte dello stesso (Corte Cost. 28 marzo 2013, n. 50).

Il “controllo analogo” si intende come controllo gestionale e finanziario stringente e penetrante dell'ente pubblico sulla società tale da realizzare un modello di delegazione interorganica nel quale la società opera come una *longa manus* del socio pubblico. Esso determina quindi in capo alle amministrazioni controllanti un assoluto potere di direzione, coordinamento e supervisione dell'attività del soggetto partecipato, che non possiede alcuna autonomia decisionale in relazione ai più importanti atti di gestione.

Poiché AMAIE e AMIAE Energia sono totalmente partecipate dal Comune (partecipazione di primo e secondo livello) e affidatarie di SPL del Comune stesso le medesime sono già rispondenti ai criteri del controllo analogo.

Parimenti si ritiene opportuno che il controllo preveda la verifica degli standard qualitativi del Servizio come previsti dagli atti che regoleranno l'esecuzione del contratto: tale controllo dovrà essere effettuato da un ente terzo che possieda i requisiti di Ente Certificatore e che provveda a verificare secondo specifiche

puntualmente definite, la qualità dei processi aziendali, la rispondenza dei servizi erogati agli standard previsti dal contratto di servizio e, preferibilmente, anche il livello di soddisfazione dell'utenza.

Una siffatta tipologia di controllo presenta requisiti di imparzialità e terzietà, nonché di oggettività, lasciandosi preferire rispetto ad una forma di controllo gestita direttamente dal personale tecnico dell'Ente partecipante, ovvero il Comune.

Quanto all'individuazione di una società partecipata di secondo livello occorre sottolineare come il legislatore comunitario con la direttiva 24/2014 ed il Consiglio di Stato con parere del 26.02.2014 abbiano definitivamente sancito la possibilità di effettuare il controllo analogo anche tramite "...una persona giuridica diversa a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice."

AMAIE Energia è interamente partecipata dalla Soc. AMAIE S.p.a. il cui capitale sociale è interamente di proprietà del Comune e sulla quale il Comune medesimo già svolge il controllo analogo.

I requisiti propri dell'affidamento diretto di un servizio pubblico locale ad una società pubblica sono quelli individuati dalla storica sentenza Corte di Giustizia UE 18.11.1999, C-107/98, c.d. Teckal, e richiamati dall'ora abrogato art.113, c.5, lettera c) D.Lgs 267 / 2000 (capitale totalmente pubblico, esercizio del controllo analogo sulla società da parte degli enti soci come avviene su un proprio ufficio, parte prevalente dell'attività svolta in affidamento dei diretto ed in relazione al territorio del Comune socio); successivamente, oltre che la giurisprudenza nazionale, ancora la Corte di giustizia UE ha confermato detti criteri con la sentenza, Sez. II, 17.07.2008 n. C-371/05.

Il sussistere dei requisiti di cui sopra è più agevolmente dimostrabile a partire dall'osservazione dello statuto della società.

Allo scopo di facilitare l'esercizio delle funzioni di indirizzo, la vigilanza ed il controllo economico – finanziario da parte del Comune di Sanremo, la Società adotta procedure di pianificazione pluriennale, previsione annuale, consuntivazione secondo tempi coerenti con le esigenze degli strumenti di programmazione finanziaria del Comune stesso e nel rispetto degli obblighi di cui all'art. 147 quater del D.lgs. 267/2000.

Le funzioni di indirizzo, vigilanza, programmazione e controllo dell'operato della Società, nell'espletamento delle attività ed esercizio dei servizi affidati, debbono assicurare che i livelli e le condizioni di erogazione del servizio, anche con riferimento a standard quali –quantitativi, siano conformi al contratto di servizio, alla carta dei servizi e comunque adeguati alle esigenze dei cittadini e degli altri utenti.

E' verosimile immaginare che un modello così partecipato e piuttosto flessibile risulterebbe di difficile applicabilità con il coinvolgimento di interessi di soggetti terzi privati.

Dal punto di vista della governance, la società a totale partecipazione pubblica garantisce semplicità ed immediatezza di regole decisionali, a fronte del più complesso equilibrio che si deve realizzare nell'ambito della società mista con socio operatore (dove il principale appaltatore, soggetto privato, condivide il governo della società mista con la parte pubblica, in un sempre delicato equilibrio tra esercizio del controllo e soggezione al controllo dell'appaltatore stesso), e dell'altrettanto complesso meccanismo di sola programmazione e controllo, da parte del soggetto pubblico, sull'affidatario individuato con gara (alternativa all'affidamento alla società in house ed alla società mista), a mezzo del contratto di servizio, con indubbie difficoltà di verifica su attività specialistiche svolte totalmente da parte di terzi.



## **SEZIONE D**

### **MOTIVAZIONE ECONOMICO – FINANZIARIA DELLA SCELTA**

Il principio fondamentale che ha ispirato la decisione del Consiglio Comunale consiste principalmente nella volontà di voler svolgere i servizi oggetto di affidamento anziché mediante un contractor esterno, verso il quale esercitare le tradizionali forme di controllo previste dai contratti di appalto, attraverso un soggetto avente diretta emanazione dall'Ente, controllabile attraverso i meccanismi consolidati del controllo analogo, in modo da ottenere una sorta di gestione diretta del servizio. In tal modo, si concretizza il proposito di gestire la materia dei rifiuti per mezzo di un soggetto pubblico la cui *mission* aziendale sia dettata non solo da logiche di profitto e di fatturato, ma anche e soprattutto da una *vision* che ponga come obiettivo dell'agire l'efficientamento del servizio in termini qualitativi e innovativi, piuttosto che il fatturato e il margine di utile.

Con l'affidamento in house il Comune può esercitare il controllo effettivo su ogni profilo delle attività della partecipata che gestisce il servizio; per il tramite dei propri uffici può controllare in maniera immediata i flussi dei rifiuti di varia natura che si movimentano sul territorio; si crea incremento dell'attività di una azienda che opera sul territorio e per il territorio con conseguenti benefici sociali per lo stesso anche in termini di passaggio degli attuali dipendenti attenuando l'eventuale conflittualità sindacale; la scelta di un appaltatore terzo, mediante gara europea, non garantisce invece tutte le suddette condizioni e, al contrario, consente all'Amministrazione solo un controllo "esterno" sulla ditta e, comunque solo di carattere successivo (sulla base del mero rapporto di tipo contrattuale) al contrario di ciò che avviene con l'affidamento in house che consente il controllo preventivo, concomitante e successivo. Data l'assoluta rilevanza del servizio in discorso, in sostanza, l'affidamento in house offre maggiori garanzie al fine di evitare il sorgere di contestazioni e contenziosi di natura contrattuale i quali, come ad esempio accade nell'ambito degli appalti di lavori pubblici, possono pregiudicare la stessa prosecuzione della esecuzione contrattuale, con pesanti ripercussioni sull'igiene e salute pubblica.

Si consideri, inoltre, quanto segue in materia di compensazioni economiche (aiuti di Stato), come previsto si debba evidenziare alla luce dell'art. 34, c.20 DL 179/2012.

In attuazione del pacchetto della Commissione UE di cui sopra in data 20.11.2012, è stato approvato il *Regolamento UE n. 360/2012 della Commissione del 25 Aprile 2012 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale*; quest'ultimo prevede tra l'altro che, all'art. 2 (Aiuti "de minimis"): **1. Sono considerati non corrispondenti a tutti i criteri dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, e pertanto esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, gli aiuti concessi alle imprese per la fornitura di servizi di interesse economico generale che rispettano le condizioni stabilite ai paragrafi da 2 a 8 del presente articolo. 2. L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi a un'impresa che fornisce servizi di interesse economico generale non supera i 500 000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari.**

L'articolo 202 del decreto legislativo n. 152/2006 al comma 4 testualmente prevede:

**4. Gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti locali già esistenti al momento dell'assegnazione del servizio sono conferiti in comodato ai soggetti affidatari del medesimo servizio.**

Nell'ambito dell'affidamento del servizio oggetto della presente, si rileva che il Concessionario usufruirà di infrastrutture, mezzi e attrezzature attualmente di proprietà comunale. In particolare, rientrano in tale trasferimento i seguenti beni mobili o immobili:

Centro di Raccolta Comunale in via Q. Mansuino, in catasto sez. SR al Fg. 48 P.IIa 1144 consistente in capannone destinato a uffici, deposito, magazzino, officina mezzi pesanti, attrezzature in esso contenute, capannone aperto destinato a ricovero cassoni, colonnina attrezzata per la gestione informatizzata degli accessi e dei conferimenti, cassoni per la raccolta di varie tipologie di rifiuti, capannone destinato a deposito, officina piccoli mezzi, impianti vari (lavaggio, vasca per la raccolta delle acque di prima pioggia, depuratore, videosorveglianza, antincendio);

Centro di Raccolta Comunale in via M. Ortigara, in catasto sez. COL al Fg. 4 P.IIe 2269 e 2270 consistente in palazzina uffici, deposito e magazzino, attrezzature in esso contenute, capannone aperto destinato a ricovero cassoni, impianti vari, cassoni per la raccolta di varie tipologie di rifiuti;

Ufficio in Via San Francesco: unità immobiliare costituita da zona adibita a uffici, locale spogliatoi con annessi servizi igienici, autorimessa e magazzino posto dal lato opposto della strada con annessi posti auto; Terreno in Valle Armea (regione San Pietro), in catasto al sez. BUS Fg. 4 P.lle 192, 465, 464, 191 di superficie complessiva pari a circa mq 6.500,00, adibita allo stoccaggio e alla conservazione di cassonetti nuovi e usati, fabbricato in disuso di superficie complessiva mq 88,00 in passato adibito allo scarico ed allo stoccaggio temporaneo dei rifiuti, n° 400 cassonetti circa in plastica parzialmente riutilizzabili o alienabili (i cassonetti non riutilizzabili saranno rimossi e dismessi a cura del Comune anteriormente alla data di affidamento del Servizio.

Il trasferimento dei beni sarà a titolo di comodato gratuito come previsto dal comma 4 dell'articolo 202 del dlgs n. 152/2006. È stato verificato, infatti, che tale forma di conferimento si lascia preferire rispetto ad altre che, pur aumentando il capitale sociale dell'azienda, la esporrebbero a maggiori costi derivanti da oneri fiscali gravanti su tali immobili, con conseguente aggravio dei costi del servizio in capo al cittadino per effetto della necessità di coprire al 100% i costi del servizio.

Inoltre, saranno trasferiti in capo all'affidatario i mezzi di proprietà comunale attualmente utilizzati dall'Ente per lo svolgimento dei servizi di propria competenza.

Tali mezzi sono stati comunicati dal Servizio Igiene Urbana ad Amaie Energia con indicazione altresì della data di prima immatricolazione degli stessi: si tratta ovviamente di mezzi vetusti, non più recentemente sostituiti da parte dell'Ente, alcuni dei quali vengono periodicamente e progressivamente dismessi e rottamati, che potenzialmente possono essere utilizzati dall'affidatario per lo svolgimento di servizi secondari o come scorta in caso di inutilizzabilità temporanea di alcuni mezzi.

Con riferimento al personale dipendente dell'Ente impegnato nel servizio che la società Amaie Energia intende utilizzare, trovano applicazione:

- il comma 6 dell'articolo 202 del decreto legislativo n. 152/2006, che prevede: " Il personale che, alla data del 31 dicembre 2005 o comunque otto mesi prima dell'affidamento del servizio, appartenga alle amministrazioni comunali, alle aziende ex municipalizzate o consortili e alle imprese private, anche cooperative, che operano nel settore dei servizi comunali per la gestione dei rifiuti sarà soggetto, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro, al passaggio diretto ed immediato al nuovo gestore del servizio integrato dei rifiuti, con la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive e individuali, in atto. Nel caso di passaggio di dipendenti di enti pubblici e di ex aziende municipalizzate o consortili e di imprese private, anche cooperative, al gestore del servizio integrato dei rifiuti urbani, si applica, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la disciplina del trasferimento del ramo di azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile."
- l'art. 3 comma 30 della Legge n° 244/2007, il quale prevede che "Le amministrazioni che, nel rispetto del comma 27, costituiscono società o enti, comunque denominati, o assumono partecipazioni in società, consorzi o altri organismi, anche a seguito di processi di riorganizzazione, trasformazione o decentramento, adottano, sentite le organizzazioni sindacali per gli effetti derivanti sul personale, provvedimenti di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali in misura adeguata alle funzioni esercitate mediante i soggetti di cui al presente comma e provvedono alla corrispondente rideterminazione della propria dotazione organica";
- l'art. 31 del D.Lgs. n. 165/2001 il quale prevede che "nel caso di trasferimento o conferimento di attività, svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applicano l'articolo 2112 del codice civile e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'articolo 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428";
- l'art. 2112 del codice civile il quale dispone, tra l'altro, che, nel caso di cessione dell'intera azienda, o di un suo ramo autonomo, i relativi rapporti di lavoro vengano trasferiti al datore di lavoro acquirente e che "il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa del cessionario. L'effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello;

- l'art. 47 della L. n. 428/90 il quale prevede che quando si intenda effettuare, ai sensi dell'art. 2112 del codice civile, un trasferimento d'azienda in cui sono occupati più di quindici lavoratori, l'alienante e l'acquirente devono darne comunicazione per iscritto, almeno venticinque giorni prima, alle rispettive rappresentanze sindacali. L'informazione deve riguardare:

- a) i motivi del programmato trasferimento d'azienda;
- b) le sue conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori;
- c) le eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi;

L'alienante e l'acquirente sono tenuti ad avviare, entro sette giorni dal ricevimento di richiesta scritta un esame congiunto con i soggetti sindacali richiedenti. La consultazione si intende esaurita qualora, decorsi dieci giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo;

- l'art. 8 del CCNL 1.04.1999 del personale dipendente del Comparto Regioni e AA.LL., come sostituito dall'art. 6 del CCNL del 22.1.2004, il quale dispone che le RSU e le OO.SS., ricevuta l'informazione sulle materie ivi previste, tra le quali figurano i criteri per il passaggio dei dipendenti nei casi di trasferimento di attività o di funzioni e di personale, possono richiedere la concertazione, che deve concludersi nel termine di trenta giorni dalla richiesta, redigendo specifico verbale dal quale risultino le posizioni delle parti.

Dall'esame degli elaborati progettuali forniti dal concessionario si rilevano le modalità tecniche ed operative per la gestione dei servizi trasferiti, dall'esame del Piano Economico Finanziario si rilevano le modalità finanziarie con cui il Concessionario intende sostenere la propria attività.

In particolare si richiamano nell'elaborato Relazione Accompagnatoria al Piano Economico di Gestione le tabelle predisposte dalla Società incaricata relativamente ad ogni tipologia di servizio analizzato: in tali tabelle viene riportata per ognuno di tali servizi le analisi di costo relative al fabbisogno di risorse umane, dotazione di automezzi ed attrezzature necessarie per il corretto svolgimento del servizio. Contestualmente vengono fornite informazioni circa l'articolazione del servizio nell'arco settimanale e una stima della dotazione di attrezzature di consumo da fornire periodicamente.

In allegato alla presente vengono riportate tre tabelle di riepilogo recanti informazioni sulle sopra citate dotazioni di risorse umane, automezzi e attrezzature; tali tabelle costituiscono la base per la redazione del Piano Economico Finanziario.

Nelle tabelle riportate nella citata Relazione vengono esposti i costi del servizio distinti tra personale, automezzi, attrezzature e costi diversi, nonché una utile tabella di riepilogo nella quale vengono analizzati gli spostamenti dei costi del servizio tra i tre elementi posti a base della comparazione:

- costi previsti dal Bilancio 2015;
- costi previsti dal progetto Erica;
- costi previsti dal progetto Amaie Energia.

Vengono riportate di seguito alcuni estratti di tali tabelle, utili per formulare una valutazione di tali costi.

PROGETTO ERICA APRILE-MAGGIO 2015	2016	2017	2018	2019	2020
PERSONALE	€ 5.995.936,00	€ 5.995.936,00	€ 5.995.936,00		
AUTOMEZZI	€ 2.193.797,00	€ 2.193.797,00	€ 2.193.797,00		
ATTREZZATURE	€ 560.919,00	€ 560.919,00	€ 560.919,00		
SPESE GENERALI ED UTILE	€ 1.050.078,00	€ 1.050.078,00	€ 1.050.078,00		
START UP	€ 256.742,00	€ 64.289,00	€ 64.289,00		
SERVIZI COMUNALI (livello attuale - 11 operatori)	€ 567.040,04	€ 567.040,04	€ 567.040,04		
CANONE ANNUO SERVIZIO	€ 10.624.512,04	€ 10.432.059,04	€ 10.432.059,04		
SMALTIMENTI	€ 3.820.166,00	€ 3.099.880,00	€ 3.099.880,00		
IMPONIBILE	€ 14.444.678,04	€ 13.531.939,04	€ 13.531.939,04		
IVA	€ 1.444.467,80	€ 1.353.193,90	€ 1.353.193,90		
TOTALE	€ 15.889.145,84	€ 14.885.132,94	€ 14.885.132,94		
CAPITOLI DI SPESA 2015	€ 14.365.000,00	€ 14.365.000,00	€ 14.365.000,00		
<b>MAGGIOR COSTO</b>	<b>€ 1.524.145,84</b>	<b>€ 520.132,94</b>	<b>€ 520.132,94</b>		
	10,61%	3,62%	3,62%		

PROGETTO AMAIE ENERGIA AGOSTO 2015	2016	2017	2018	2019	2020
PERSONALE (COMPRESI 25 EX IGIENE URBANA)	€ 7.162.000,00	€ 7.162.000,00	€ 7.162.000,00	€ 7.162.000,00	€ 7.162.000,00
AUTOMEZZI	€ 1.333.000,00	€ 1.333.000,00	€ 1.333.000,00	€ 1.384.000,00	€ 1.384.000,00
AUTOMEZZI (AMMORTAMENTO)	€ 1.057.000,00	€ 1.057.000,00	€ 1.057.000,00	€ 1.057.000,00	€ 1.057.000,00
AUTOMEZZI (allestimenti GPS E RFID)	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00
ATTREZZATURE (AMMORTAMENTO)	€ 124.000,00	€ 124.000,00	€ 124.000,00	€ 124.000,00	€ 124.000,00
IMMOBILI (AMMORTAMENTO)	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
COSTI RIPETIBILI (SACCHETTI, DETERGENTI, SANIFICANTI)	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00
CAMPAGNA INFORMATIVA - QUOTA ANNUALE -	€ 64.000,00	€ 64.000,00	€ 64.000,00	€ 64.000,00	€ 64.000,00
CAMPAGNA INFORMATIVA - RATEO ANNUO AMMTO START-UP -	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
LOCAZIONE IMMOBILI AMMORTAMENTI	€ 79.000,00	€ 79.000,00	€ 79.000,00	€ 79.000,00	€ 79.000,00
UTENZE (ACQUA, ENERGIA, TELECOMUNICAZIONI)	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00
PRODOTTI DI CONSUMO (SCOPE E SIMILARI)	€ 148.000,00	€ 148.000,00	€ 148.000,00	€ 148.000,00	€ 148.000,00
TRASPORTO DA COR	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00
DECONTAMINAZIONE, DISINFESTAZIONE	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00
SGOMBERI, INTERVENTI art 98	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
RIMOZIONE VEICOLI E RADIAZIONE	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
RIMOZIONE AMANTO	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
TRASPORTO E SMALTIMENTO EX RUP RUP	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI (BEBIS)	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
ALTRI AFFIDAMENTI EX Servizio Igiene Urbane	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
COSTI DI SELEZIONE FRAZIONI VALORIZZABILI	€ 119.000,00	€ 198.000,00	€ 198.000,00	€ 198.000,00	€ 198.000,00
COSTI INDUSTRIALI	€ 11.187.000,00	€ 11.266.000,00	€ 11.266.000,00	€ 11.318.000,00	€ 11.318.000,00
SPESE GENERALI	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00
RIMBORSO CONAI CAMPAGNA INFORMATIVA	€ 50.000,00				
RICAVI CONAI CESSIONE FRAZIONI VALORIZZABILI	€ 518.000,00	€ 724.000,00	€ 764.000,00	€ 764.000,00	€ 764.000,00
ONERI FINANZIARI	€ 98.000,00	€ 69.000,00	€ 15.000,00		
ONERI FINANZIARI SU MUTUO	€ 195.000,00	€ 155.000,00	€ 114.000,00	€ 72.000,00	€ 28.000,00
ONERI ISTRUTTORIA MUTUO	€ 13.000,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 15.000,00
IMPOSTE	€ 128.000,00	€ 170.000,00	€ 204.000,00	€ 300.000,00	€ 213.000,00
UTILE DI IMPRESA	€ 210.000,00	€ 310.000,00	€ 395.000,00	€ 390.000,00	€ 422.000,00
CORRISPETTIVO IMPONIBILE - RICAVI da Comune	€ 11.763.000,00	€ 11.760.000,00	€ 11.744.000,00	€ 11.730.000,00	€ 11.731.000,00
Smaltimento RSU Indifferenziato (2)**	€ 2.904.371,00	€ 1.713.636,00	€ 1.627.954,20	€ 1.627.954,20	€ 1.627.954,20
Trattamento organico (2)	€ 347.306,67	€ 788.130,00	€ 788.130,00	€ 788.130,00	€ 788.130,00
<b>TOTALE IMPONIBILE</b>	<b>€ 15.014.677,67</b>	<b>€ 14.261.766,00</b>	<b>€ 14.160.084,20</b>	<b>€ 14.146.084,20</b>	<b>€ 14.147.084,20</b>
<b>IVA 10%</b>	<b>€ 1.501.467,77</b>	<b>€ 1.426.176,60</b>	<b>€ 1.416.008,42</b>	<b>€ 1.414.608,42</b>	<b>€ 1.414.708,42</b>
<b>TOTALE LORDO</b>	<b>€ 16.516.145,43</b>	<b>€ 15.687.942,60</b>	<b>€ 15.576.092,62</b>	<b>€ 15.560.692,62</b>	<b>€ 15.561.792,62</b>
CAPITOLI DI SPESA 2015	€ 14.365.000,00	€ 14.365.000,00	€ 14.365.000,00	€ 14.365.001,00	€ 14.365.002,00
<b>MAGGIOR COSTO</b>	<b>€ 2.151.145,43</b>	<b>€ 1.322.942,60</b>	<b>€ 1.211.092,62</b>	<b>€ 1.195.691,62</b>	<b>€ 1.196.790,62</b>
Costi stimati a partire da maggio 2016	14,97%	9,21%	8,43%	8,32%	8,33%

Ipotesi conferimento nel lotto 6 da maggio 2016

COSTO TOTALE PROGETTO ERICA	€ 15.889.145,84	€ 14.885.132,94	€ 14.885.132,94		
COSTO TOTALE PROGETTO AMAIE ENERGIA	€ 16.516.145,43	€ 15.687.942,60	€ 15.576.092,62		
DIFFERENZA	€ 626.999,59	€ 802.809,66	€ 690.959,68		
<b>SCOSTAMENTI</b>					
Personale Comunale: ERICA ha considerato unicamente 10 operai di 1° livello e 1 autista di 4° livello	€ 417.351,51	€ 417.351,51	€ 417.351,51		
AMAIE ENERGIA e SERVIZI ha invece calcolato il costo di 12 operatori di 3° liv; 4 operatori di 2° liv e 5 operatori di 1° liv; 1 impiegata di 3° liv; 3 Capi servizio di 5° livello e 1 coordinatore di 6° liv; ovvero di tutto il personale Comunale oggetto di passaggio ex art 31 D. Lgs. 165/2001, inquadrandolo nel CCNL del comparto ambientale	€ 1.207.268,90	€ 1.207.268,90	€ 1.207.268,90		
<b>MAGGIOR COSTO DEL PERSONALE COMUNALE PER AMAIE ENERGIA E SERVIZI RISPETTO AL COSTO CONSIDERATO DA ERICA</b>	<b>€ 789.917,39</b>	<b>€ 789.917,39</b>	<b>€ 789.917,39</b>		



Nella seguente tabella di sintesi è indicato il corrispettivo annuo fisso ed invariabile, salvo che per le ipotesi di revisione dei costi di cui al Contratto di Servizio, per il quinquennio contrattuale, contenuto nel Conto Economico Previsionale di cui alle pagine seguenti.

### AL NETTO DI IVA

PROGETTO ERICA APRILE-MAGGIO 2015	2016	2017	2018
CANONE ANNUO SERVIZIO	€ 10.674.512,84	€ 10.432.059,84	€ 10.432.059,84
SMALTIMENTI	€ 3.020.166,00	€ 3.099.880,00	€ 3.099.880,00
IMPONIBILE	€ 14.444.678,84	€ 13.531.939,84	€ 13.531.939,84
IVA	€ 1.444.867,80	€ 1.353.193,90	€ 1.353.193,90
TOTALE	€ 15.889.546,64	€ 14.885.132,94	€ 14.885.132,94
CAPITOLI DI SPESA 2015 BILANCIO COMUNALE (stima)	€ 14.365.000,00	€ 14.365.000,00	€ 14.365.000,00
<b>MAGGIOR COSTO rispetto al bilancio 2015</b>	<b>€ 1.524.546,64</b>	<b>€ 520.132,94</b>	<b>€ 520.132,94</b>
Aumento percentuale	10,61%	3,62%	3,62%

PROGETTO AMAIE ENERGIA AGOSTO 2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>CORRESPETTIVO imponibile - RICAVI da Comune</b>	<b>€ 11.730.000,00</b>	<b>€ 11.730.000,00</b>	<b>€ 11.730.000,00</b>	<b>€ 11.730.000,00</b>	<b>€ 11.730.000,00</b>
Smaltimento RSU indifferenziato (2)**	€ 2.904.371,00	€ 1.713.636,00	€ 1.627.954,20	€ 1.627.954,20	€ 1.627.954,20
Trattamento organico (2)	€ 347.306,67	€ 788.130,00	€ 788.130,00	€ 788.130,00	€ 788.130,00
<b>TOTALE IMPONIBILE</b>	<b>€ 14.981.677,67</b>	<b>€ 14.231.766,00</b>	<b>€ 14.146.084,20</b>	<b>€ 14.146.084,20</b>	<b>€ 14.146.084,20</b>
IVA 10%	€ 1.498.167,77	€ 1.423.176,60	€ 1.414.608,42	€ 1.414.608,42	€ 1.414.608,42
<b>TOTALE LORDO</b>	<b>€ 16.479.845,43</b>	<b>€ 15.654.942,60</b>	<b>€ 15.560.692,62</b>	<b>€ 15.560.692,62</b>	<b>€ 15.560.692,62</b>
CAPITOLI DI SPESA 2015	€ 14.365.000,00	€ 14.365.000,00	€ 14.365.000,00	€ 14.365.000,00	€ 14.365.000,00
<b>MAGGIOR COSTO rispetto al bilancio 2015</b>	<b>€ 2.114.845,43</b>	<b>€ 1.289.942,60</b>	<b>€ 1.195.692,62</b>	<b>€ 1.195.692,62</b>	<b>€ 1.195.692,62</b>
(2) Costi stimati a partire da maggio 2016	14,73%	8,96%	8,32%	8,32%	8,32%

(2) Costi stimati a partire da maggio 2016

(\*\*) ipotesi conferimento nel lotto 6 da maggio 2016

COSTO TOTALE PROGETTO ERICA	€ 15.889.546,64	€ 14.885.132,94	€ 14.885.132,94	€ -
COSTO TOTALE PROGETTO AMAIE ENERGIA	€ 16.431.861,34	€ 15.615.358,50	€ 15.517.808,52	€ -
<b>DIFFERENZA</b>	<b>€ 542.314,69</b>	<b>€ 730.225,56</b>	<b>€ 632.675,58</b>	
<b>SCOSTAMENTI</b>				
Personale Comunale: ERICA ha considerato unicamente 10 operai di 1° livello e 1 autista di 4° livello	€ 417.351,51	€ 417.351,51	€ 417.351,51	
AMAIE ENERGIA e SERVIZI ha invece calcolato il costo di 12 operatori di 3° liv; 4 operatori di 2° liv e 5 operatori di 1° liv; 1 impiegata di 3° liv; 3 Capi servizio di 5° livello e 1 coordinatore di 6° liv; ovvero di tutto il personale Comunale oggetto di passaggio ex art 31 D. Lgs. 165/2001, inquadrandolo nel CONL del comparto ambientale	€ 1.207.268,90	€ 1.207.268,90	€ 1.207.268,90	
<b>MAGGIOR COSTO DEL PERSONALE COMUNALE PER AMAIE ENERGIA E SERVIZI RISPETTO AL COSTO CONSIDERATO DA ERICA</b>	<b>€ 789.917,29</b>	<b>€ 789.917,29</b>	<b>€ 789.917,29</b>	

I costi derivanti dallo svolgimento del servizio sembrano, ad una prima lettura, portare un incremento rispetto a quelli del progetto teorizzato dalla Coop Erica. In realtà questo disallineamento è soltanto apparente, in quanto, da un lato, il progetto Erica non teneva conto dell'incidenza dei servizi svolti direttamente dall'Ente e, dall'altro, non prevedeva il trasferimento di tutto il personale inquadrato nel ramo di azienda oggetto di trasferimento.

Il Comune di Sanremo ha promosso sulla scorta di un ampio dibattito in sede di Consiglio Comunale sviluppatosi a partire dai primi mesi del 2013 un processo di radicale innovazione nel settore dell'Igiene Urbana avente i seguenti capisaldi:

- internalizzazione dei servizi mediante affidamento degli stessi ad una società in house;
- implementazione delle quote di raccolta differenziata fino ai limiti previsti dalla legge;
- trasformazione del sistema di raccolta da stradale a domiciliare porta a porta;
- implementazione della qualità dei servizi di Igiene Urbana mediante definizione di uno standard qualitativo scevro dalle rigide logiche di un contratto di appalto.

In tale ottica si è giunti alla definizione di una serie di indirizzi recepiti dalla società affidataria individuata, con Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 31/03/2015, in Amaie Energia e Servizi srl, con i documenti oggetto di esame nella presente relazione.

Dal punto di vista tecnico è opportuno evidenziare come l'insieme delle modalità tecnico operative previste per lo svolgimento del servizio sono finalizzate al raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata minime previste dalla Legge; ad oggi, il nostro Ente si attesta intorno al 30% di raccolta differenziata e, pertanto, lo sforzo necessario per colmare la lacuna presuppone, almeno nelle prime annualità di esecuzione, un proporzionale impegno, in termini di rigore, propensione a captare eventuali falle nel comportamento dell'utenza e capacità a comunicare le giuste motivazioni da porre alla base del cambiamento di comportamento sociale che si chiede alla cittadinanza.

Inoltre Amaie Energia, con il conferimento dei servizi di igiene urbana, introduce una notevole modifica, in termini di fatturato e di operatività a quello che era il suo core business fino all'anno scorso: l'azienda si introduce in un settore per essa totalmente nuovo, nel quale i flussi finanziari sono notevoli e talvolta non propriamente limpidi. Ciò se da un lato può comportare una incognita correlata alla potenziale inesperienza, dall'altro può rappresentare un indubbio vantaggio, in quanto estrapolare l'esecuzione di tali servizi da logiche commerciali e imprenditoriali connesse a parametri di redditività, consente di poter eseguire i servizi commissionati privilegiando una scelta di qualità rispetto ad una di profitto.

In tale ottica è opportuno valutare come nell'ambito dei costi esposti nelle tabelle precedenti, le spese generali si attestino intorno ad una percentuale del 5% e l'utile venga limitato al solo incasso dei contributi CONAI, peraltro fortemente dipendenti dal comportamento del cittadino in sede di conferimento. Tale valutazione consente anche di rafforzare l'esigenza di garantire che lo svolgimento del servizio presenti margini di economicità rispetto a forme di esecuzione alternative.

Probabilmente, il piano economico finanziario può essere oggetto di una serie di correttivi finalizzati ad ottenere una limatura dei costi, dipendenti anche dalla durata del contratto; parimenti, il costo del personale potrebbe subire delle verifiche, finalizzate ad accertare la dimensione precisa della dotazione di risorse umane da assegnare all'azienda. Accettare un minimo di elasticità dei costi, ad oggi valutati per una entità che appare difficilmente superabile, può consentire all'azienda di avere quel minimo di forza necessario per affrontare una attività totalmente nuova e fortemente dipendente dalla risposta che l'utenza potrà e saprà garantire.

Volendo valutare l'economicità della soluzione prescelta rispetto agli eventuali modelli alternativi, occorre formulare le considerazioni di seguito esposte.

L'impianto fondamentale del costo del servizio è basato sul costo del personale e delle attrezzature utilizzate. Tali costi rappresentano circa il 60% del piano economico finanziario e sono condizionati dall'esigenza di applicare i CCNL, di impegnare nel servizio automezzi di prima immatricolazione e di fornire all'utenza le attrezzature necessarie per passare dal sistema di raccolta stradale al porta a porta. Tali costi

non possono essere oggetto di comportamenti speculativi, anche nell'ipotesi di procedere reperendo un operatore economico tra quelli esistenti sul mercato. Al riguardo è anche utile ricordare come, nell'ambito del territorio in cui si colloca la realtà esaminata dalla presente relazione, recenti esperienze di affidamento sul libero mercato di servizi simili hanno mostrato una scarsa appetibilità da parte degli operatori economici, sia per quanto attiene al numero dei partecipanti, sia per quanto attiene all'entità dei risparmi finanziari conseguiti. In particolare, il costo del personale, in una attività particolarmente labour intensive, è dettato dai CCNL di categoria o comparto ed è imm modificabile e potrebbe essere inferiore nella forma dell'in house, in ragione del minore tasso di assenteismo, della minore incidenza di infortuni, conseguenti alla maggiore coesione sociale tra una società radicata sul territorio ed una invece esterna allo stesso. Parimenti imm modificabili, salvo variazioni di pochi millesimi di Euro, sono i costi per i carburanti, per i quali la società in house fa riferimento ai valori CONSIP.

Analogamente, occorre osservare che l'affidamento mediante appalto genererebbe costi di selezione e ricerca dell'impresa, che l'affidamento in house non comporta. Allo stesso modo nella gestione in house non si generano costi per le attività di controllo, per l'enforcement del contratto, che nella fattispecie sono delegati alla società controllata dall'Ente che si fa carico del costo per una attività di controllo terza (affidata ad un Ente Certificatore).

Ulteriore aspetto da non trascurare è l'abbattimento del ricorrente contenzioso tipico della gestione dei contratti di appalto con il meccanismo del controllo analogo tra l'Ente e la propria Società di cui detiene il controllo totale. Allo stesso modo non sono prevedibili rischi (mancato pagamento degli stipendi od oneri dovuti agli Istituti) che sono invece stati presenti nella attuale gestione e che sono ripetutamente accaduti in Provincia nei casi di affidamento a società commerciali mediante gara.

Tra gli aspetti misurabili in termini di qualità del servizio rientra altresì l'efficienza, rispetto alla produttività, della gestione appaltata che, storicamente, non ha prodotto risultati soddisfacenti, volendo ad esempio citare il tasso di assenteismo attualmente registrato, ben superiore alla media nazionale. Ciò si ripercuote sul servizio e gli strumenti contrattuali applicabili, ovvero le sanzioni anche nella misura massima applicabile, non consentono di governare appieno e correggere questa inefficienza, a meno di non giungere a procedure di risoluzione contrattuale.

L'affidamento ad una società in house di secondo livello garantisce inoltre il contenimento dei costi per la possibilità di attivare procedure di pooling negli acquisti godendo della struttura della Capogruppo, di condividere funzioni di staff oltre che attrezzature e reti informatiche, uffici. Ciò consente ad esempio di contenere le spese generali che sul conto economico incidono in misura inferiore rispetto agli standard previsti dalle analisi di costo normalmente utilizzate nei contratti di appalto (il 5% in luogo del 10/15%).

La società in house, pur essendo a tutti gli effetti "Impresa" non ha lo scopo principale di realizzare un consistente utile, quanto invece di rispondere ai bisogni della collettività di cui è espressione nel quadro di una corretta e trasparente gestione economico finanziaria

Tali documenti mostrano una serie di indicazioni operative relative alle modalità di svolgimento dei servizi ed ai costi da porre in carico alla collettività per lo svolgimento degli stessi dalle quali si può rilevare che:

1. le modalità di esecuzione del servizio consentono di perseguire l'obiettivo formulato dall'Amministrazione Comunale di innovare profondamente la materia del conferimento e della raccolta dei rifiuti solidi urbani;
2. l'impostazione dell'affidamento e la durata dello stesso non precludono il raggiungimento dell'obiettivo finale del processo intrapreso, che è e rimane quello della gestione unitaria dell'intero ciclo (produttivo) dei rifiuti in capo a un unico soggetto, anche in previsione di una auspicabile attuazione degli indirizzi espressi dal Legislatore regionale in materia di Ambito Territoriale Ottimale.
3. i servizi, come progettati in termini di impiego di risorse umane, automezzi e attrezzature, sono potenzialmente idonei a garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla legge in termini di raccolta differenziata nonché i livelli di qualità richiesti dall'Amministrazione Comunale in termini di spazzamento, igiene degli spazi pubblici e servizi collaterali (disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, ecc);
4. l'articolazione delle risorse umane tra i vari servizi e la valutazione sulle modalità di funzionamento degli automezzi, come evidenziati dai vari rapporti ore/uomo e ore/macchina rilevabili nelle tabelle

esplicative dei vari servizi, consentono di avere un adeguato margine di flessibilità da utilizzare in caso di criticità temporanee e imprevedibili;ù

5. i costi connessi allo svolgimento del servizio risentono della necessità di investire in mezzi e attrezzature, dovuta, da un lato, all'entrata dell'azienda in un settore nuovo e, dall'altro, dalla esigenza di dover radicalmente modificare il sistema di raccolta, peraltro garantendo una prima fase di transizione e coesistenza tra i due sistemi;
6. il piano di gestione proposto dall'azienda può, a richiesta dell'Amministrazione Comunale o a seguito dei successivi step procedurali, essere soggetto di modifiche correttive finalizzate a determinare ulteriori livelli di economicità, con sufficiente margine di garanzia rispetto al mantenimento degli standard qualitativi previsti;
7. la modalità esecutiva basata sul modello in house consente di privilegiare una logica di qualità finalizzata essenzialmente allo svolgimento del servizio secondo gli standard qualitativi richiesti, rispetto ad una logica di profitto orientata essenzialmente a garantire i margini di redditività contrattuale, anche a scapito dell'organizzazione e della efficienza dei servizi;
8. i costi medi per lo svolgimento del servizio, come rilevato dall'affidatario nella Relazione Accompagnatoria al Piano Esecutivo di Gestione, sono compatibili con gli standard qualitativi richiesti e comparabili con realtà cittadine similari;
9. sussistono i presupposti tecnico-giuridici per la scelta della modalità di gestione in house dei servizi di Igiene Urbana, rispettando la disciplina europea, l'economicità della gestione e la parità di trattamento tra gli operatori economici.

Si ritiene pertanto di poter affermare che i servizi di igiene ambientale rivestono una particolare importanza per l'impatto che hanno sulla qualità della vita dei residenti delle aree interessate al servizio, e che l'affidamento in house, laddove consentito dalla legge, risulta essere un prezioso strumento a disposizione dell'Amministrazione per esercitare un'influenza determinante su decisioni e obiettivi strategici, mediante i poteri di vigilanza, direttiva, nomina e revoca degli amministratori. La gestione del servizio di cui trattasi non può essere valutato esclusivamente sotto il profilo economico, in quanto le sue implicazioni in materia di salvaguardia dell'ambiente, di educazione civica, di rispetto per gli ecosistemi e più in generale di miglioramento della qualità della vita per i membri di una comunità, assumono una valenza almeno pari a quella economica.

L'affidamento in house permetterà all'Amministrazione Comunale di disporre di uno strumento agile ed efficace per modificare, anche in corso d'opera, il servizio svolto, adattandolo alle mutevoli esigenze del territorio con costi verificabili e sempre sotto controllo; per quanto stringente possa essere il rapporto contrattuale con un soggetto terzo rispetto all'Amministrazione comunale, l'assenza di terzietà insita nel rapporto "in house" consente di meglio garantire i risultati che si intendono raggiungere secondo un comune progetto.

Infine non bisogna trascurare che gli strumenti che l'affidamento "in house" mette a disposizione consentono:

- a) l'immediato accesso ai dati aziendali al fine di ottimizzare le risorse impiegate nel servizio;
- b) il controllo di tutte le fasi esecutive del servizio, della sua preparazione e rendicontazione;
- c) la modifica in tempo reale delle modalità di esecuzione del servizio a fronte di emergenze, mutate esigenze e condizioni del mercato;

laddove, ricorrendo a procedure a evidenza pubblica che vincolano le parti a un contratto difficilmente modificabile, tali attività non sarebbero proponibili senza ulteriori aggravii per il Comune.



## **CONTO ECONOMICO DI GESTIONE**

Nelle pagine che seguono sono riprodotti i prospetti costituenti il Conto Economico Gestionale per il PERIODO 2016 – 2020.

Dalle tabelle che precedono e dal conto economico che segue, è rilevabile un incremento dei costi che abbiamo contenuto e compresso al massimo delle ragionevoli previsioni di gestione, sia aumentando sino al limite il rischio di impresa sull'intera gestione, sia efficientando ulteriormente il sistema.

Oggettivamente la riduzione della durata contrattuale comporta un aumento del corrispettivo a carico della Amministrazione contenuto in € 60.000,00 annui e ci pare che questo possa essere considerato un ottimo risultato.

**CONTO ECONOMICO PREVISIONALE PER ATTIVITA' - ANNO 2016**

	ANALISI PER SERVIZIO					
	Servizio Raccolta Rifiuti		Cessione rifiuti selezionati		Totale P.E.F.	
		%				
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>11.730</b>	<b>100,0%</b>	<b>518</b>	<b>100,0%</b>	<b>12.248</b>	<b>100,0%</b>
Costi di selezione			<b>119</b>	<b>23,0%</b>	<b>119</b>	<b>1,0%</b>
Costi del personale	<b>7.162</b>	<b>61,1%</b>			<b>7.162</b>	<b>58,5%</b>
Automezzi						
Assicurazioni	195	1,7%			195	1,6%
Estensione garanzia (36 m.)	145	1,2%			145	1,2%
Manutenzione extra-garanzia	83	0,7%			83	0,7%
Manutenzione ordinaria	0				0	
Materiali di consumo	119	1,0%			119	1,0%
Carburante	643	5,5%			643	5,3%
Pneumatici	104	0,9%			104	0,8%
Tassa di circolazione	22	0,2%			22	0,2%
Tracking	22	0,2%			22	0,2%
<b>Totale Automezzi</b>	<b>1.333</b>	<b>11,4%</b>			<b>1.333</b>	<b>10,9%</b>
Noleggio allestimento sist. Nav.	21	0,2%			21	0,2%
Rimborso accise carburanti	-50	-0,4%			-50	-0,4%
Ammortamenti						
Attrezzature	124	1,1%			124	1,0%
Ristrutturazioni immobili	20	0,2%			20	0,2%
Informativa di start-up	50	0,4%			50	0,4%
Automezzi	1.057	9,0%			1.057	8,6%
<b>Totale Ammortamenti</b>	<b>1.251</b>	<b>10,7%</b>			<b>1.251</b>	<b>10,2%</b>
Costi ricorrenti						
Campagna informativa	64	0,5%			64	0,5%
Locazioni immobili	79	0,7%			79	0,6%
Utenze	60	0,5%			60	0,5%
Prodotti di consumo	148	1,3%			148	1,2%
Oneri per la sicurezza	50	0,4%			50	0,4%
Costi esercizio ripetibili	500	4,3%			500	4,1%
<b>Totale Costi Ricorrenti</b>	<b>902</b>	<b>7,7%</b>			<b>902</b>	<b>7,4%</b>
Servizi esternalizzati						
Trasporto da CCR	80	0,7%			80	0,7%
Derattizzazione, disinfestazione	60	0,5%			60	0,5%
Sgomberi, interventi Art 38	30	0,3%			30	0,2%
Rimozione veicoli e radiazione	30	0,3%			30	0,2%
Rimozione amianto	20	0,2%			20	0,2%
Trasporto e smaltimento ex RUP	30	0,3%			30	0,2%
Smaltimento rifiuti biodegradabili BEUSI	100	0,9%			100	0,8%
Altri affidamenti Servizio Igiene Urbana	100	0,9%			100	0,8%
<b>Totale Servizi esternalizzati</b>	<b>450</b>	<b>3,8%</b>			<b>450</b>	<b>3,7%</b>
Spese generali	500	4,3%			500	4,1%
Rimborso CONAI campagna informativa <small>(una tantum il 2° anno)</small>	-50	-0,4%			-50	-0,4%
Commissioni e spese istruttoria mutuo	13				13	
Oneri finanziari su mutuo	195				195	
Oneri finanziari	66	0,6%			66	0,5%
Imposte	3	0,0%	125	24,2%	128	1,0%
<b>Totale Costi</b>	<b>11.794</b>	<b>100,5%</b>	<b>244</b>	<b>47,2%</b>	<b>12.038</b>	<b>98,3%</b>
<b>Risultato d'esercizio</b>	<b>-64</b>	<b>-0,5%</b>	<b>273</b>	<b>52,8%</b>	<b>210</b>	<b>1,7%</b>

## CONTO ECONOMICO PREVISIONALE

		ANNI				
		2016	2017	2018	2019	2020
Corrispettivo raccolta rifiuti	Ricavi	11.730	11.730	11.730	11.730	11.730
Ricavi da cessione rifiuti selezionati	Ricavi	518	724	764	764	764
<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>12.248</b>	<b>12.454</b>	<b>12.494</b>	<b>12.494</b>	<b>12.494</b>
Costi di selezione	Acquisti	119	198	198	198	198
Costi del personale	Personale	7.162	7.162	7.162	7.162	7.162
Automezzi						
Assicurazioni	Acquisti	195	195	195	195	195
Estensione garanzia (36 m.)	Acquisti	145	145	145		
Manutenzione extra-garanzia	Acquisti	83	83	83		
Manutenzione ordinaria	Acquisti				279	279
Materiali di consumo	Acquisti	119	119	119	119	119
Carburante	Acquisti	643	643	643	643	643
Pneumatici	Acquisti	104	104	104	104	104
Tassa di circolazione	Acquisti	22	22	22	22	22
Tracking	Acquisti	22	22	22	22	22
<b>Totale Automezzi</b>		<b>1.333</b>	<b>1.333</b>	<b>1.333</b>	<b>1.384</b>	<b>1.384</b>
Noleggio allestimento sist. Nav.	Acquisti	21	21	21		
Manutenzione sistemi navigazione	Servizi				22	22
Rimborso acise carburanti	Acquisti	-50	-50	-50	-50	-50
Ammortamenti						
Attrezzature		124	124	124	124	124
Ristrutturazioni immobili		20	20	20	20	20
Informativa di start-up		50	50	50	50	50
Automezzi		1.057	1.057	1.057	1.057	1.057
<b>Totale Ammortamenti</b>		<b>1.251</b>	<b>1.251</b>	<b>1.251</b>	<b>1.251</b>	<b>1.251</b>
Costi ricorrenti						
Campagna informativa	Servizi	64	64	64	64	64
Locazioni immobili	Servizi	79	79	79	79	79
Utenze	Servizi	60	60	60	60	60
Prodotti di consumo	Servizi	148	148	148	148	148
Oneri per la sicurezza	Servizi	50	50	50	50	50
Costi esercizio ripetibili	Servizi	500	500	500	500	500
<b>Totale Costi Ricorrenti</b>		<b>902</b>	<b>902</b>	<b>902</b>	<b>902</b>	<b>902</b>
Servizi esternalizzati						
Trasporto da CCR	Servizi	80	80	80	80	80
Derattizzazione, disinfestazione	Servizi	60	60	60	60	60
Sgomberi, interventi Art 38	Servizi	30	30	30	30	30
Rimozione veicoli e radiazione	Servizi	30	30	30	30	30
Rimozione amianto	Servizi	20	20	20	20	20
Trasporto e smaltimento ex RUP	Servizi	30	30	30	30	30
Smaltimento rifiuti biodegradabili BEUSI	Servizi	100	100	100	100	100
Altri affidamenti Servizio Igiene Urbana	Servizi	100	100	100	100	100
<b>Totale Servizi esternalizzati</b>		<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>
Spese generali	Servizi	500	500	500	500	500
Rimborso CONAI campagna informativa (una volta il 1° anno)	Servizi	-50				
Commissioni e spese istruttoria mutuo (quota amm.to)		13	14	14	14	15
Oneri finanziari su mutuo		195	155	114	72	28
Oneri finanziari	6,0%	66	39	0	0	0
Imposte		128	170	204	200	212
<b>Totale Costi</b>		<b>12.038</b>	<b>12.144</b>	<b>12.099</b>	<b>12.104</b>	<b>12.072</b>
<b>Risultato d'esercizio</b>		<b>210</b>	<b>310</b>	<b>395</b>	<b>390</b>	<b>422</b>
<b>Risultato d'esercizio/Fatturato</b>		<b>1,71%</b>	<b>2,49%</b>	<b>3,16%</b>	<b>3,12%</b>	<b>3,37%</b>

# Comune di SANREMO

Medis comp 2,12

Albardi 67.931

UD

32.080

UND

2.276

## PERSONALE operativo UTILIZZATO

Riassunto operatori	Modalità del servizio	Quantità raccolta ton	Operatore 4° Liv. Ore/anno	Operatore 4° Liv.	Operatore 3° Liv. Ore/anno	Operatore 3° Liv.	Operatore 2° Liv. Ore/anno	Operatore 2° Liv.	Operatore 1° Liv. Ore/anno	Operatore 1° Liv.	Operatori Equivalenze	Operatori Ore/anno
Raccolta e Trasporto RSU Inufferenziato Stradale		464,4	0,20	312,84	-	-	-	-	0,20	312,84	0,40	626
Raccolta e Trasporto RSU Inufferenziato - porta a porta	Domiciliare	12.300,0	9,76	15.484,32	0,30	463,00	-	-	4,74	7.506,16	14,82	23.460
Raccolta Tessili Sanitari		0,0	-	-	1,19	1.877,04	-	-	-	-	1,19	1.877
Raccolta Organico Domiciliare	Domiciliare	7.506,1	-	-	10,32	16.342,32	-	-	-	-	10,32	16.342
Raccolta Vetro e Alluminio - stradale		2.360,4	-	-	2,37	3.754,08	-	-	-	-	2,37	3.754
Raccolta Vetro e Alluminio - porta a porta	Domiciliare	0,0	-	-	0,89	1.407,78	-	-	-	-	0,89	1.408
Raccolta Plastica Stradale		0,0	0,20	312,84	-	-	-	-	0,20	312,84	0,40	626
Raccolta Plastica - porta a porta	Domiciliare	1.550,9	2,37	3.754,08	2,37	3.754,08	-	-	2,37	3.754,08	7,11	11.262
Raccolta Carta e Cartone Stradale		0,0	0,20	312,84	-	-	-	-	0,20	312,84	0,40	626
Raccolta Carta e Cartone - porta a porta	Domiciliare	3.044,8	2,37	3.754,08	2,37	3.754,08	-	-	2,37	3.754,08	7,11	11.262
Raccolta Verde	Domiciliare	1.869,5	-	-	1,19	1.877,04	-	-	-	-	1,19	1.877
Raccolta Ingoneranti a domicilio	Domiciliare	0,0	-	-	2,77	4.379,76	-	-	2,77	4.379,76	5,53	8.760
Raccolta RUP		0,0	-	-	0,46	729,96	-	-	-	-	0,46	730
Lavaggio strade		0,0	1,19	1.877,04	2,37	3.754,08	1,19	1.877,04	4,74	7.506,16	9,49	15.016
Mercati e Eventi		0,0	1,05	1.668,48	1,09	1.720,62	0,49	782,10	0,56	886,36	3,19	5.058
Trasporti scarrabile		0,0	1,19	1.877,04	-	-	-	-	-	-	1,19	1.877
Gestione CENTRO DI RACCOLTA		0,0	-	-	2,45	3.884,43	-	-	2,54	4.014,78	4,99	7.899
Pulizia ed igiene del suolo - spazzamento meccanico		0,0	1,98	3.126,40	3,36	5.319,28	-	-	3,96	6.256,80	9,29	14.703
Pulizia ed igiene del suolo - manuale		0,0	-	-	-	-	34,78	55.059,84	-	-	34,78	55.060
Servizi vari - Spazzamento		0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0
Lavaggio Cassonetti		1.251,4	-	-	2,57	4.065,92	-	-	-	-	2,57	4.067
Cartone UND		2.265,5	1,19	1.877,04	1,78	2.815,56	-	-	1,19	1.877,04	4,15	6.570
Domiciliare Mattocci e Centro		0,0	-	-	7,71	12.200,76	-	-	-	-	7,71	12.201
Diserbo		0,0	-	-	1,98	3.126,40	-	-	1,98	3.126,40	3,95	6.257
Manifestazioni		0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0
Sprungo cadfite		0,0	1,28	2.033,46	-	-	-	-	1,19	1.877,04	2,47	3.911
Rifiuti abbandonati		0,0	-	-	5,93	9.385,00	3,56	5.631,12	-	-	9,49	15.016
Orientali		0,0	-	-	0,49	769,68	-	-	-	-	0,49	770
Altri Servizi 08 (specificare)		0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0
Altri Servizi 09 (specificare)		0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0
<b>SUB-TOTALE R&amp;T</b>		<b>31.361,7</b>	<b>22,99</b>	<b>36.392,46</b>	<b>53,94</b>	<b>85.368,07</b>	<b>40,02</b>	<b>63.350,10</b>	<b>28,98</b>	<b>45.883,20</b>	<b>145,93</b>	<b>231.014</b>



Allegato 2 – Riepilogo Automezzi

Codice	Mezzo	N° teorico	Ore effettive annue	N° mezzi
R3	Compattatore post. 25 mc	4,25	7 976,16	5
R4	Compattatore post. 16-18 mc	6,08	11 418,66	7
R5	Compattatore tenuta 10-12 mc	2,00	3 754,08	2
R7	Mini Compatt. tenuta 8 mc	5,17	9 698,04	6
R8	Costipatore 7 mc	7,46	13 998,54	4
R8bis	Costipatore 7 mc VETRO	0,00	0,00	2
R9	Costipatore bi-vasca	5,75	10 792,98	5
R10	Costipatore 5 mc	6,92	12 981,60	8
R11	Satellite vasca 5 mc	3,50	6 567,12	4
R13	PORTER MAXXI vasca GPL	0,00	0,00	1
P1	Spazzatrice 5 mc	1,92	3 597,66	1
P2	Spazzatrice 4 mc	1,67	3 128,40	2
P3	Spazzatrice 2 mc	1,17	2 189,88	1
P6	GOUPIL G3 ELETTRICO Vasca	6,50	12 200,76	3
P7	GOUPIL VASCA + IDRO	6,67	12 513,60	3
P8	PORTER GPL NU	12,67	23 775,84	15
P9	APE 50 ECO BEE	3,50	6 569,64	3
P11	PORTER Pianale	5,50	10 323,72	6
P12	Irroratore	1,67	3 128,40	2
P14	Lavasciuga on board	1,17	2 189,88	1
P16	Idropulitrice	0,25	469,26	1
P17	TORPEDO	1,00	1 877,04	1
P18	Lavastrade 5000	1,06	1 981,32	1
P19	Lavastrade 3000	1,17	2 189,88	1
S3	CANAL JET	1,08	2 033,46	1
S1	Pianale c/sponda scarrabile	4,50	8 446,68	3
S6	Mini lavacassonetti	2,17	4 066,92	1
A1	Autovettura	0,00	0,00	5
R1	Scarrabile	0,67	1 877,04	1
S2	Ecomobile	0,47	873,96	1
	<b>TOTALE MEZZI</b>		<b>180 620,52</b>	<b>97</b>

Allegato 3 – Riepilogo Attrezzature

	<b>numero</b>	<b>costo unitario</b>
<b>BIOPATTUMIERA AERATA 10 LT</b>	38 500	€ 1,60
<b>MASTELLO LITRI 25 - 30</b>	19 742	€ 5,36
<b>MASTELLO LITRI 40 - 50</b>	19 139	€ 9,10
<b>CONTENITORE LT 120</b>	3 688	€ 23,80
<b>CONTENITORE LT 120 VETRO</b>	136	€ 41,80
<b>CONTENITORE LT 240 STANDARD</b>	690	€ 31,80
<b>CONTENITORE LT 240 DIFFERENZIATA</b>	0	€ 56,80
<b>CONTENITORE LT 360 STANDARD</b>	1 098	€ 47,40
<b>CONTENITORE LT 360 DIFFERENZIATA</b>	0	€ 70,80
<b>CONTENITORE LT 660 STANDARD</b>	10	€ 103,80
<b>CONTENITORE LT 660 DIFFERENZIATA</b>	0	€ 151,80
<b>CONTENITORE LT 1.100 COPERCHIO PIANO</b>	160	€ 156,00
<b>CONTENITORE LT 1.100 COPERCHIO PIANO DIFFERENZIATA</b>	80	€ 214,80
<b>CONTENITORE SCARRABILE 15 MC a tenuta per Organico</b>	4	€ 4 200,00
<b>ECOBX CARTA LITRI 40 - 50</b>	3 000	€ 3,50
<b>COMPOSTIERA LT 300 - 400</b>		
<b>TANICHE OLIO UD 2 LT</b>	3 000	€ 2,50
<b>TANICHE OLIO UND 30 LT</b>	200	€ 15,00
<b>CONTENITORE PILE LT. 3 - 5 DA BANCO</b>	100	€ 17,00
<b>CONTENITORE FARMACI LT. 100 - 120 CON BASE da esterni/interni</b>	50	€ 247,50
<b>CONTENITORE PILE LT. 50 - 70 CON STAFFA da esterni</b>	50	€ 196,00
<b>ECOBX PER ESAUSTI DI STAMPA da interni</b>	50	€ 15,00